

IL^a TORNATA

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1925

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**

INDICE

Congedi	Pag. 1629
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate » . . .	1635
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia »	1636
« Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari » . . .	1637
« Cessione alla Repubblica austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità medica in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie »	1638
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze »	1631
Oratori:	
LANZA DI SCALEA, <i>ministro delle colonie</i>	1635
DI STEFANO	1634
RAJNA, <i>relatore</i>	1634
« Modificazioni al Testo Unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694 »	1639
Oratori:	
ABBATE	1639
RUFFINI	1646
ZAPPÀ	1656
Petizioni (Relazioni della Commissione per le)	1629
Relazioni (Presentazione di)	1631, 1655
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1660

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri delle colonie, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Negrotto ha chiesto un congedo di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, s'intende accordato.

Relazioni della Commissione per le petizioni (primo elenco, N. LIV doc.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazioni della Commissione per le petizioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Milano Franco D'Aragona.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Il presidente dell'Associazione Nazionale dei pensionati statali di Bari e altri 13 firmatari, anche a nome di altre associazioni di pensionati statali, fanno voti per la parificazione tra le vecchie e le nuove pensioni.

La vostra Commissione ha considerato che veramente esiste una grande sperequazione, una grande differenza fra il trattamento dei

vecchi pensionati e il trattamento di quelli che sono stati collocati a riposo godendo del beneficio delle nuove leggi sulle pensioni. Funzionari dello stesso grado e della stessa anzianità hanno trattamento di gran lunga diverso, di guisa che la vostra Commissione ha ritenuto che si debba prendere in considerazione questa petizione e che sia rinviata al Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Sulle petizioni presentate da De Nardellis Giuseppina e Renza Alessandro non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cito Filomarino, relatore.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il tenente Anaclerio Gennaro e il capitano Bolo Paolo hanno inviata, rispettivamente, una petizione per l'abrogazione dell'art. 34 del Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 453.

Nel 1904 era stato previsto per gli ufficiali inferiori il congedo provvisorio nel quale attendevano di compiere il numero di anni necessario per essere collocati a riposo. Nel 1910 un'altra legge stabiliva ugualmente dei provvedimenti per gli ufficiali che erano messi definitivamente fuori quadro. Nel 1920 un decreto-legge aboliva questo provvedimento del congedo provvisorio, sicchè da quell'epoca gli ufficiali inferiori che non hanno 15 anni di servizio utili per liquidare la pensione, ricevono, una volta tanto, una determinata indennità. Il disposto di questo decreto-legge mette ufficiali che si trovano nelle stesse condizioni rispetto agli anni di servizio, in molto differenti situazioni finanziarie.

Le differenze sono molto forti e possono oltrepassare le 100 mila lire. La fortissima sprecazione, che deriva dal disposto di questo decreto-legge, rende degne di considerazione le petizioni di questi due ufficiali. La vostra Commissione, pertanto, propone che siano rinviate al Ministero della guerra perchè le voglia benevolmente esaminare.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Milano Franco D'Aragona.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Il cav. Baudoin Giuseppe, ragioniere di artiglieria, ha presentata una petizione identica a quelle sulle quali ho riferito testè. Anch'egli si lagna della diversità enorme esistente fra le pensioni riscosse dai vecchi pensionati e i pensionati nuovi.

Egli fa rilevare che, pur avendo prestato servizio per oltre 40 anni ed essendo un ragioniere di artiglieria, ha liquidato, con tutte le concessioni che il Governo ha dato posteriormente al suo collocamento a riposo, non più di 6200 lire annue di pensione, mentre per effetto della nuova legge un maresciallo, che naturalmente appartiene alla bassa forza, viene a liquidare quasi 10.000 lire di pensione. Quindi la vostra Commissione, avendola presa in considerazione, propone che la petizione sia rinviata al Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta della Commissione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il senatore Milano Franco d'Aragona, relatore.

MILANO FRANCO D'ARAGONA, *relatore*. Il prof. Giuseppe Masera, titolare nel Regio Ginnasio d'Azeglio in Torino, seguito dal Presidente della Federazione Nazionale degli insegnanti di scuole medie, ha proposto la sua petizione, facendo notare come mercè l'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 1923, sia stato soppresso il riscatto che un precedente decreto 28 ottobre 1919, numero 1970 convertito anche in legge 21 agosto 1921, n. 1144, aveva concesso ai funzionari dello Stato, i quali potevano riscattare gli anni di studi accademici agli effetti della pensione, e quindi potevano avere un numero maggiore di anni di servizio utile per la pensione.

Il nuovo decreto-legge, che dovrà essere approvato dal Parlamento, ha tolto questo beneficio, naturalmente con una grave diversità di trattamento fra coloro i quali in precedenza lo avevano goduto, e quelli che ora non potranno più goderlo. La vostra Commissione ha

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

preso in considerazione anche questa petizione e propone che sia rinviata al Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Gallini, relatore.

GALLINI, *relatore*. Con un decreto del 30 dicembre 1923, alla vigilia dello scadere dei pieni poteri, il comune di Sutera, di circa 4000 abitanti, fu diviso in due comuni, in contraddizione con la disposizione della legge comunale e provinciale, la quale esige che i nuovi comuni non abbiano una popolazione inferiore ai 4000 abitanti. Gli abitanti di Sutera credono di poter dimostrare che con questa divisione il comune di Sutera non potrà vivere. Ora, poichè la Commissione s'è trovata di fronte a una vera e propria legge, come è il decreto del 30 settembre, e poichè gli abitanti non hanno avuto modo e tempo di far valere le loro ragioni, ha creduto di far opera di opportunità e di giustizia proponendo il rinvio al Ministero dell'interno per quei provvedimenti che crederà opportuni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per il rinvio della petizione al Ministero dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti, relatore.

BERTETTI, *relatore*. Riferisco sopra la domanda del cav. Valigi Francesco, che fu per 30 anni usciere d'anticamera dei successivi ministri dell'Interno e presidenti del Consiglio. Il Valigi che fu sottufficiale di cavalleria, con certificato di ufficiale di complemento, fu dopo il servizio militare assunto usciere d'anticamera. Quando sopravvenne il ministero Salandra dopo i tre ministeri Giolitti, il Valigi subì un infortunio sul lavoro, e fu mandato a casa. Egli adduce che gli si doveva tener conto, agli effetti della pensione civile, del precedente servizio militare, il che non ottenne. Così stando le cose, la Commissione ha trovato raccomandabile la petizione, e propone che sia rinviata al ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione di rinviare la petizione al Ministero dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Luiggi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LUIGGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchi dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Luiggi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze » (N. 72-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze ».

Domando all'onorevole ministro delle colonie se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Fi-

renze con la sostituzione al n. 3 dell'articolo 1 del seguente: « di studiare l'introduzione in Italia da paesi esotici e coloniali di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici » e con la sostituzione al primo comma e alla lettera a) dell'articolo 3 dei seguenti:

« Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) Lo Stato con la somma annua complessiva di lire 115,000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli esteri e dell'economia nazionale ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 991.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 giugno 1910, n. CCLI (parte supplementare), che erige in Ente morale l'Istituto agricolo coloniale Italiano con sede in Firenze e ne approva lo statuto organico;

Viste le deliberazioni del Commissario provinciale di Firenze in data 31 dicembre 1921; del Commissario prefettizio del comune di Firenze in data 23 aprile 1923; della Camera di commercio ed industria di Firenze in data 10 maggio 1923;

Riconosciuta l'opportunità di dare all'Istituto un migliore assetto organico atto a rendere più spedito il funzionamento con una bene intesa autonomia scientifica ed amministrativa ed assicurarne la efficienza mercè adeguati mezzi finanziari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e con quelli dell'economia nazionale e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento dello Istituto agricolo coloniale Italiano di Firenze, eretto in Ente morale con Regio decreto 26 giugno 1910, n. CCLI (parte supple-

mentare) sono forniti da un Consorzio autonomo costituito dallo Stato, dai quattro Governi coloniali e dagli Enti locali, giusta quanto è disposto nell'art. 3 del presente decreto-legge.

L'Istituto è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero delle colonie ed ha per iscopo:

1° di preparare elementi pratici dell'agricoltura coloniale per l'esercizio di essa nelle nostre Colonie dirette e dei paesi agricoli dell'emigrazione italiana;

2° di funzionare come centro di studi, di propaganda, di informazione e di consulenza agricola coloniale;

3° di studiare l'introduzione in Italia di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici.

Art. 2.

L'Istituto consegue gli scopi di cui al precedente articolo a mezzo della scuola di agricoltura coloniale, di eventuali corsi accelerati, di conferenze, di propri laboratori, delle proprie collezioni e serre, della biblioteca, con aziende di addestramento e campi sperimentali; colla propria rivista ed altre pubblicazioni e con missioni di studio in paesi tropicali.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) lo Stato con somma che verrà fissata ogni anno con la legge di bilancio e verrà ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli esteri e della economia nazionale, somma che non potrà in ogni caso essere superiore a complessive lire 115,000;

b) gli Enti locali nella misura seguente: la provincia di Firenze con annue lire 10,000 e con l'uso gratuito degli appezzamenti di terreno di S. Salvi presentemente adibiti a campo sperimentale (lire 5,000 di fitto figurativo), il comune di Firenze con annue lire 10,000 e con l'uso gratuito dei locali occupati presentemente dall'Istituto (lire 15,000 di fitto figurativo), la Camera di commercio ed industria di Firenze con annue lire 10,000.

Potranno far parte del Consorzio anche altri Enti non contemplati nel presente articolo che s'impegnino per un contributo annuo continuativo non inferiore a lire 5,000.

Art. 4.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto dei rappresentanti dei Ministeri delle colonie, dell'economia nazionale e degli affari esteri, dei Governi coloniali e degli Enti formanti parte del Consorzio.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente che durano in ufficio tre anni e possono essere confermati, e nomina una Giunta esecutiva, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento speciale di cui all'articolo 7.

Per il miglior raggiungimento dei fini dell'Istituto, e per l'esercizio delle funzioni di revisione, il Consiglio potrà aggregarsi per un tempo determinato altre persone competenti con semplice voto consultivo ed in numero non superiore alla metà dei membri di diritto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto svolge la sua azione mercè l'opera di personale fisso e temporaneo.

Il personale fisso è costituito dal direttore, dal vice direttore, dal personale insegnante assistente e di segreteria, e dal personale di ordine e di servizio, secondo una tabella organica che verrà approvata col regolamento di cui al successivo art. 7.

La nomina del direttore viene fatta, in seguito a pubblico concorso, dal Consiglio di amministrazione con approvazione del Ministero delle colonie. Però per la prima volta, dopo l'andata in vigore del presente decreto-legge, il posto di direttore potrà essere conferito senza concorso, su proposta motivata, dal Consiglio di amministrazione, sempre con la approvazione del Ministero delle colonie.

Tutto l'altro personale viene nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero delle colonie, sentito il Ministero per l'economia nazionale e quello per gli affari esteri, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, fisserà i programmi d'insegnamento, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma, l'assicurazione di previdenza e di trattamento di quiescenza del personale, la misura delle tasse scolastiche; nonchè le norme disciplinari e quelle riguardanti il patrimonio, l'amministrazione e il servizio di cassa dell'Istituto.

Art. 8.

Il Direttore ha l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sul funzionamento dell'Istituto e sul programma per l'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l'esame e l'approvazione. Questi ultimi documenti dovranno essere trasmessi al Ministero delle colonie per l'omologazione e saranno comunicati agli Enti interessati dal presidente del Consiglio di amministrazione. Inoltre incombono al Direttore tutti gli altri obblighi che verranno specificati dal regolamento.

Art. 9.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI
DE STEFANI
CORBINO

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. A proposito della conversione del Regio decreto che riordina l'Istituto Coloniale di Firenze, mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro e del Senato sul Regio Giardino Coloniale di Palermo. Il Giardino Coloniale di Palermo è il solo giardino coloniale Regio; ma di Regio non ha che l'aggettivo, perchè i mezzi che forniscono questo giardino coloniale non solo non sono Regi, ma non sono neppure degni del più piccolo giardino privato.

Il Regio Giardino Coloniale di Palermo annesso al Regio Orto Botanico - che, come il Senato sa, è uno dei primi del mondo - ha sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione una dotazione di 8000 lire: tante ne aveva nel 1911, quando fu istituito, in seguito ad una costante e perseverante campagna, da me fatta alla Camera dei deputati e tante ne conserva oggi. Oltre queste 8000 lire il Regio Giardino Coloniale riceve dei sussidi su tre bilanci: il bilancio dell'istruzione pubblica, il bilancio delle colonie ed il bilancio dell'agricoltura.

Tutti, insieme, questi sussidi costituiscono la cospicua somma di altre 9000 lire insufficienti allo sviluppo del giardino nell'epoca in cui fu istituito e che diventa assolutamente irrisoria oggi, che per la sola mano d'opera bisogna spendere per lo meno quattro volte quello che si spendeva nel 1911.

È vero che il ministro dell'agricoltura, oggi il ministro dell'economia nazionale, ha cercato di aiutare il Giardino dando sussidi straordinari per fare esperimenti di coltura, ma anche questi mezzi non sono assolutamente sufficienti, sicchè, alla fine dell'anno, io che ho la ventura o la sventura di essere il presidente del Consiglio di amministrazione, fin dalla fondazione, mi trovo sempre con le spalle al muro, non solo senza poter spendere quello che è necessario per il continuo sviluppo del giardino, ma dovendo qualche volta anticipare ciò che occorre per pagare i lavoratori. *(Commenti).*

Sento, pertanto, il bisogno di attirare, oggi, l'attenzione del ministro delle colonie e anche degli altri ministri, che si occupano del Regio Giardino Coloniale di Palermo - vedo presente il ministro dell'istruzione, che è il maggiormente

interessato, perchè il Giardino è alle sue dipendenze - affinchè vogliano venire in aiuto di quel giardino, che rende segnalati servizi all'agricoltura coloniale e nazionale, perchè è il solo giardino coloniale che, per la sua situazione, è in grado di fare esperimenti in campo aperto su tutte le piante coloniali, per studiare quali piante coloniali si possano adattare al nostro clima nazionale e quali piante nazionali si possano trapiantare in territorio coloniale.

È strano assai che, mentre l'Istituto coloniale di Marsiglia ha fatto pratiche con il nostro Regio Giardino Coloniale per fare a Palermo gli esperimenti che non si possono fare a Marsiglia sulle piante che provengono dai tropici, noi in Italia non pensiamo sufficientemente a questo Istituto che tanti servizi ha reso, e molti di più potrebbe renderne all'economia nazionale.

Io spero che l'onorevole ministro delle colonie, il quale è un palermitano e conosce le benemerite di questo Regio Giardino, vorrà provvedere nei prossimi bilanci - e fra breve dovremo discutere quello per il 1925-26 - a stanziare nel suo bilancio una somma che sia sufficiente ai bisogni ed allo sviluppo del giardino.

Ripeto esso è il solo Regio di nome, ma è il solo non Regio di fatto, perchè, mentre si danno 115,000 lire all'anno all'Istituto coloniale di Firenze (e sono lieto che si diano per il suo sviluppo), non comprendo come non se ne possano dare almeno altrettante al Regio Giardino Coloniale di Palermo, che tanti servizi rende all'agricoltura della Patria ed quella delle nostre colonie.

RAJNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA, *relatore*. Il relatore della commissione non può che essere ben lieto se a Palermo potranno farsi delle esperienze, come si sono già andate facendo, e molte delle quali certamente non si possono fare a Firenze. Ciò che è più desiderabile è che venga ad esserci un accordo e cioè che a Palermo si faccia quello che a Firenze non può essere fatto. D'altra parte l'Istituto coloniale di Firenze è cosa ben altrimenti complessa che non sia il Giardino coloniale di Palermo. È questione pertanto di accordo per far servire allo scopo comune le varie forze e di dare mezzi. Sicchè allo

stesso modo come il presidente del Giardino coloniale di Palermo si rallegra della proposta che è stata fatta per l'Istituto coloniale di Firenze, io credo che anche il Giardino coloniale di Firenze si rallegrerà che il Giardino coloniale di Palermo abbia maggiori mezzi a sua disposizione.

DI STEFANO. Io ringrazio l'onorevole relatore.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, *ministro delle Colonie*. Mi permetto anzitutto di fare osservare all'onorevole Di Stefano che il Giardino coloniale di Palermo non dipende dal mio dicastero, ma bensì da quello dell'istruzione pubblica. Esso è sussidiato da altri Ministeri, ma la sua gestione è controllata dal Ministero dell'istruzione pubblica, come una dipendenza della Regia Università di Palermo.

Però sono lieto di comunicare all'onorevole Di Stefano che io, non come palermitano, ma come italiano, mi sono occupato del Giardino coloniale di Palermo ed ho avuto al riguardo una lunga conferenza con il suo benemerito direttore, il quale ha, tra l'altro, delle attività con il mio ufficio, perchè è un coraggioso esploratore; e dopo questa conversazione ho fatto una circolare ai governi dipendenti da me, pregandoli di voler stabilire nei loro bilanci un contributo per il Giardino coloniale di Palermo, e pregandoli anche di fornire il Giardino di tutti quei contributi tecnici e sperimentali che possano giovare allo sviluppo dell'attività di esso, sviluppo che ritengo sia di una evidenza palmare, poichè servirebbe ad adattare piante tropicali nei nostri territori e viceversa di vedere se alcune piante dei nostri territori possano vivere, germogliare e svilupparsi in territori coloniali.

Dal canto mio ho creduto di compiere il mio dovere, memore specialmente che il Giardino coloniale di Palermo è stato l'antesignano dei Giardini coloniali d'Italia e che esso ha vissuto e prosperato in momenti in cui le colonie erano un boccone amaro a digerirsi dall'opinione pubblica italiana. Quindi posso assicurare l'onorevole Di Stefano che, per quanto sta in me, può avere tutti quegli appoggi che il Giardino coloniale merita, per il resto dovrà rivolgersi

al collega Fedele. Cercherò anche di aumentare il contributo del bilancio del Ministero delle colonie; per gli altri ministri mi permetto almeno di sperare che essi saranno concordi con la mia opinione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
- Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 905.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 gennaio 1921, n. 44;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1922, numero 1638;

Visto il Regio decreto 27 settembre 1923, numero 2227;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1923, numero 2993;

Ritenuta l'opportunità di modificare la tariffa di spedizione delle cartoline illustrate;

Inteso il Consiglio dei ministri;

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la tariffa di spedizione delle cartoline illustrate circolanti nell'interno del Regno e nelle Colonie sarà la seguente:

se recanti la sola firma dello speditore e la data, tanto per il distretto che fuori distretto L. 0,10;

se recanti frasi di saluto, di augurio o di consimili convenevoli espressi in un massimo di cinque parole tanto per il distretto che fuori distretto L. 0,15;

se recanti corrispondenze epistolari:

entro l'ambito del distretto o dirette a militari in servizio attivo (esclusi gli ufficiali ed i sottufficiali) L. 0,15;

fuori distretto, L. 0,30.

Nulla è innovato nei riguardi della francatura delle cartoline illustrate dirette all'estero.

Art. 2.

Ogni disposizione contraria al presente decreto si intende abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di Ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia » (N. 46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di Ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di Ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale delle scuole di ostetricia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

Art. 1.

Il ruolo organico del personale addetto alla Scuola di ostetricia di Trieste è, a decorrere dal 1° ottobre 1924, stabilito come segue:

a) un professore-direttore, cui è attribuito l'8° grado (gruppo A);

b) due assistenti, cui è attribuito l'11° grado (gruppo A), secondo le tabelle di classificazione per gradi di cui all'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Conseguentemente, alla tabella n. 34 dell'allegato II al predetto decreto sono aggiunte le seguenti indicazioni:

PERSONALE DELLA SCUOLA PAREGGIATA
DI OSTETRICIA DI TRIESTE.

Gruppo A.

Grado	Posti
8° Professore-direttore	1
11° Assistenti	2

Art. 2.

Nella tabella n. 32 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 1924, un posto di bibliotecario.

Art. 3.

Con decreti del ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto all'approvazione delle convenzioni per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Trieste e della Biblioteca governativa di Gorizia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GENTILE
DE STEFANI.

V. -- Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione il legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto Nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto Nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari ».

Prego il senatore, *segretario*, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1548.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836;

Veduto il Nostro decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1725;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario

di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1725, è abrogato.

Art. 2.

Al comma terzo dell'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è sostituito il seguente:

« Colle norme del regolamento il Consiglio direttivo nomina l'impiegato d'ordine al quale spetta, con decorrenza dal 1° aprile 1922, il trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali dello Stato (personale d'ordine) dal Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il trattamento stabilito per gli applicati (Gruppo C, grado 12°) dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI
DE STEFANI.

V. - Il Guardasigilli: OVIOLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Cessione alla Repubblica Austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione alla Repubblica Austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie ».

Prego il senatore, *segretario*, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere alla Repubblica Federale Austriaca sette medaglie, delle quali due di bronzo, quattro d'argento e una d'oro sfaldata, provenienti dall'eredità medicea e custodite nel Museo Nazionale di Firenze, in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie, già acquisiti alle collezioni dello Stato in virtù di speciali accordi tra i due Governi.

Il Ministro della pubblica istruzione darà esecuzione alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale e dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri l'altro e di oggi.

Prego il senatore, *segretario*, Agnetti di far l'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Quali scrutatori per la votazione per la nomina di due membri del Con-

siglio superiore coloniale sono stati estratti a sorte i nomi dei senatori: Segrè, Fradeletto, Di Scalea, Garavetti e Bertetti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Credaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CRE DARO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Credaro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694 » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694 ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 100).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Abbiate, primo iscritto.

ABBIATE. (*Segni di attenzione*). Nel novembre del 1923 da questa tribuna io mi opposi alla riforma elettorale che era stata proposta dall'attuale Governo, perchè vulnerava profondamente, nell'equivalenza politica dei cittadini, il suffragio universale; e perchè ledeva la nostra pratica costituzionale. Mi opposi perchè in quella legge, foggata dal Governo col chiaro intento di preconstituirsì una pletorica maggioranza nella Camera elettiva, io ravvisavo un pericolo pel nostro paese.

A nessuno è dato di prevedere sicuramente in quale ora della vita nazionale, ed in quali condizioni dello spirito pubblico, un appello

elettorale al popolo possa diventare necessario ed urgente. Una legge che ad una piccola parte dei cittadini votanti può conferire i due terzi dei seggi nella Camera elettiva, è una legge pericolosa che può dare funeste sorprese, è una spada di Damocle pendente sui destini di un popolo.

Questa essendo stata, ed essendo, la mia convinzione, voi comprendete, onorevoli colleghi, come io - oppositore aperto non da ieri, ma dagli inizi, dai giorni del trionfo, dei principi e dei metodi di questo Governo - non possa, anzi non debba opporre una pregiudiziale politica alla discussione di questa seconda riforma che viene, per opera dello stesso Governo, ad annullare la prima da me considerata pericolosa per il mio paese.

Non opporre pregiudiziali alla discussione di questa riforma non vuol però significare (mi preme di non essere frainteso) che io sia insensibile alla tristezza ed alla tristizia dell'ora politica che il nostro paese attraversa; ed alle parole ammonitrici di angoscia e di protesta che eminenti statisti hanno sentito il dovere (*tec turpem senectam degere*) di esprimere dinanzi alla Camera elettiva. Questo soltanto vuol significare: che io considero la presentazione della riforma elettorale e l'appello al paese come due momenti distinti nell'azione politica del Governo. E come tali intendo di considerarli - se la vostra benevolenza mi francheggi - nel mio discorso.

Due sono i caratteri fondamentali del progetto di legge che discutiamo: l'abolizione completa dell'elezione proporzionale, e l'abbandono del collegio nazionale per ristabilire il collegio uninominale.

La legge vigente e questa che ora ci è proposta hanno in comune un fondamentale carattere: l'elezione a sistema maggioritario; ma con maggioranza relativa non assoluta. E la maggioranza relativa ha un limite minimo nella legge vigente: non ha limiti nel progetto in discussione.

La proporzionale, che nella legge vigente era stata conservata in funzione subdola di disgregatrice della minoranza, scompare nel disegno di legge che discutiamo. Meglio così. Piuttosto che conservare una proporzionale tralignata, violentata nella sua nobile funzione di giustizia distributiva, meglio è sopprimerla.

Ma codesta soppressione, salutata con gioia da molti che nel 1919 con gioia salutarono l'abolizione del collegio uninominale, codesta soppressione non può non generare tristezza in quelli che della proporzionale erano stati i convinti precursori, e l'avevano a lungo considerata e promossa, e infine conseguita non come un sistema elettorale di parte, non come l'affermazione partigiana di un principio politico, ma come un atto di giustizia, come conseguenza logica e necessaria del suffragio universale.

Tristezza non tanto perchè in Italia venga meno oggi (*multa renascentur...*) un sistema di elezione adottato, variamente, in quasi tutti i paesi d'Europa; ma per la riprova — che in questa occasione è solenne — della fallacia e dell'ingratitude dei giudizi umani, singoli e collettivi.

Ci voleva un capro espiatorio della crisi politica seguita, in Italia come negli altri paesi, all'immane guerra. Ed è così facile trasferire la causa dei mali dagli uomini alle leggi ed agli istituti: ed è così provvido creare un *alibi* alle responsabilità di ciascuno e di tutti. Contro il suffragio universale e la democrazia — che sono poi una cosa sola — si è sfogata la rappresaglia per una crisi politica che, parzialmente imputabile agli errori degli uomini, fu in massima parte conseguenza inevitabile di un cataclisma, quale la storia nei suoi annali raramente ricorda.

Ma se la democrazia si può vilipendere impunemente, il suffragio universale, per contro, non è facile da toccare. Non ritengono opportuno di toccarlo nemmeno quei partiti che spregiano il numero ignorante ed inbelle ed esaltano le minoranze onniscenti e dinamiche. E allora si finge di rispettare il suffragio universale, ma si annulla la proporzionale che lo valorizza e lo completa; e si ricorre ad altri accorgimenti — che ora vedremo — per limitare la potenza del suffragio, senza dirlo. I difetti di attuazione di un sistema, sperimentato per un tempo irrisorio in un momento caotico della vita pubblica italiana, sono additati come difetti organici del sistema. La instabilità dei Governi, più volte sperimentata in passato nel nostro e negli altri Paesi, è imputata alla proporzionale. Il malcostume parlamentare, che già in passato avevamo sofferto viene attri-

buito alla proporzionale. *Post hoc ergo propter hoc.*

E così appassionata è l'accusa, che dimenticano il grande beneficio della proporzionale anche quelli che nel 1919 l'hanno provato. Perchè giova ripeterlo a coloro che facilmente obliano o vogliono obliare: nel 1919 la proporzionale ha conservato all'Italia le istituzioni plebiscitarie.

Io non voglio indugiarmi, onorevoli colleghi, a ripetere una difesa che il Senato conosce, e che al Paese dovrebbe ormai essere nota, per una discussione che dura da cinque anni. Mi riduco ad una considerazione sintetica, conclusiva, nella quale è il nocciolo della questione.

Si abolisce la proporzionale perchè non si vogliono Governi di coalizione, nascenti da compromessi e da transazioni fra partiti e fra uomini. Presentando al Senato la riforma elettorale del 1923, il Governo ne illustrava il sistema con la seguente ragione:

« Il sistema che vi proponiamo applica il principio della sovranità popolare in base ad una presunzione di legge affatto estranea alle transazioni ed al tornaconto degli uomini ».

La verità di questa affermazione rifulse dinanzi agli italiani l'anno passato, nella vigilia elettorale, durante la laboriosa gestazione di quella lista nazionale affidata alla sovranità... di una pentarchia — fiduciaria del Governo e del partito — che il Senato non può avere dimenticata.

Non si vogliono i Governi di coalizione parlamentare, e si escogitano leggi elettorali che sembrano fatte apposta per provocare le coalizioni elettorali. Si ripudia la coalizione in seno al Parlamento, fra persone elette dal paese e responsabili di fronte ad esso; o la si provoca in seno al corpo elettorale, fra comitati irresponsabili. Si preferiscono le coalizioni elettorali che possono improvvisamente capovolgere la rappresentanza politica e gli indirizzi politici di un paese, alle coalizioni parlamentari che necessariamente debbono avvenire con transazioni su idee medie e risultanti politiche che rispondano a sentimenti e bisogni diffusi, e che garantiscono la continuità di una politica progressiva e graduale, e con essa la stabilità di un regime, la quale conta assai più di quella di un ministero.

Questa, che per me è una verità lampante, e l'altra, che non si può affermare la uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al suffragio senza attribuire ai singoli voti una pari efficacia, sono le ragioni granitiche della proporzionale, per chi sinceramente e lealmente accetta il suffragio universale.

Ma oggi i maggiori consensi ritornano al collegio uninominale, dal quale si attende il ristoro della nostra vita pubblica; come se dal meccanismo di una legge, e non dal rinnovamento del costume, si possano attendere le fortune di un popolo.

Non io farò la critica del sistema che si vuole ristabilire. Se volessi farla mi sarebbe facilissima: non avrei che da scegliere le più eloquenti orazioni pronunziate nel 1919 da alcuni fra i più ardenti sostenitori della riforma odierna.

Ma poichè la storia, si dice, è maestra della vita io voglio ricordare due soli giudizi che scelgo in tempi diversi.

Nel 1880, in regime di suffragio ristretto, basato prevalentemente sul censo, Marco Minghetti, che fino dal 1873 teneva insieme con Benedetto Cairoli la vice-presidenza di una Commissione di studi sulla proporzionale, presieduta da Terenzio Mamiani e composta dei migliori uomini del tempo (Mancini, Messedaglia, Peruzzi, Bonghi, Luigi Luzzatti), Marco Minghetti esclamava in un suo discorso:

« Quando il deputato non rappresenta dei principi, non si muove per sentimento nazionale, ma è invece l'organo di interessi locali quando è il patrono, il sollecitatore, l'agente di coloro che lo mandano, ivi è inizio di corruzione. E in un viluppo d'intrighi si smarrisce il sacro e delicato ufficio di rappresentante del popolo ».

Nel maggio del 1919 il secondo convegno nazionalista, discutendo in Roma della riforma elettorale, così concludeva:

« Il convegno convinto che una delle condizioni essenziali per la elevazione della vita pubblica italiana sia sottrarre la rappresentanza politica al suo attuale asservimento agli interessi particolaristici che ne imprigionano l'attività, riconosce la necessità di una riforma che allargando la base elettorale e garantendo sicuramente i diritti delle mino-

ranze tenda a sostituire la lotta di principi a quella di persone e di clientele locali ».

E il più autorevole degli oratori di quel convegno, in un impeto simpatico di sincerità quasi a sollevare l'animo da un'ingrata fatica lungamente sopportata, esclamava:

« Io so purtroppo che cosa significhi essere deputato di un collegio uninominale, e se un piccolo vanto credo lecito attribuirmi è proprio questo, di essere riuscito malgrado tutto a fare il deputato nazionalista. Nonostante cioè il duro e spesso mortificante facchinaggio inevitabilmente imposto dai vincoli del corpo elettorale ».

Poi aggiungeva: « La degenerazione parlamentaristica dei nostri istituti rappresentativi dipende in gran parte dal fatto che l'elettore sceglie il deputato alla stregua dei favori ricevuti o promessi, e che il deputato sostiene il Governo per riconoscenza dei favori ottenuti e pel timore di non ottenerne più votando contro... Così fra Governo, deputati ed elettori si è formato un circolo chiuso, che imprigiona la vita pubblica, impedisce il buon funzionamento dell'Amministrazione dello Stato, inquina ogni attività del Parlamento e preclude la via a una migliore educazione politica del popolo italiano. Questo circolo chiuso deve essere spezzato ».

Vedo sorridere l'onorevole ministro per l'interno...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È troppo onore per me l'esser citato dopo Minghetti. Le risponderò.

ABBIATE. Ritorniamo dunque al collegio uninominale.

Ineluttabilmente, contro la volontà stessa degli uomini, le clientele locali - che la proporzionale aveva spezzato - si ricostituiranno. Nell'ambito collegiale di poche migliaia di elettori le violenze ed i brogli potranno esercitarsi con maggiore efficacia che nell'ambito di centinaia di migliaia di elettori: e Dio voglia che in un periodo come questo, rovente di passioni o di odi compressi, il ritorno al collegio uninominale non sia, fra uomini dello stesso borgo e dello stesso villaggio, causa di lutti e di dolori da aggiungersi ai troppi che concordemente deploriamo.

Io non sono così vecchio da non poter sperare - se la vita mi duri - di assistere alla

LEGISLATURA XXVII - 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

rivendicazione della proporzionale da parte di molti che oggi la condannano.

Con questa confidenza io non do alla proporzionale il saluto sconsolato che si dà ai morenti. So che in questa assemblea, nella difesa di questi principi, io mi trovo in piccola compagnia; ma so pure che in questa assemblea (e così fosse nel paese) ogni onesta convinzione, se anche opposta a quella prevalente, ha diritto di cittadinanza. Ed anche so che il mio pensiero ha nel paese un fervido consenso: è il pensiero di gran parte delle masse popolari (*commenti*). E per questo, senza tema di peccare di un risibile orgoglio, io posso ripetere qui serenamente l'antico motto: *Etsi omnes, nos non!* Credo, onorevoli colleghi, nella proporzionale come nella libertà e nella democrazia. E sento nel mio intimo che non sarà lontano il giorno in cui dal libero suffragio verranno, queste e quella, restituite al popolo italiano!

Chi voglia convincersi che nella riforma del 1923 come nella riforma presente l'obiettivo vero, non dichiarato, è l'indebolimento del suffragio universale, faccia un attento esame di questo disegno di legge.

Ho già detto che esso ha in comune con la legge del 1923 l'adozione della maggioranza relativa per l'elezione dei deputati; senza alcun limite minimo né al numero dei voti necessari per essere eletti, né al numero dei votanti necessario per la validità delle elezioni.

Nel passato l'elezione del deputato del collegio uninominale era fatta a maggioranza assoluta di voti. Era il sistema maggioritario puro, sincero che attraverso la pluralità dei collegi ed in virtù delle compensazioni fra i differenti risultati dei molti collegi, assicurava, quasi sempre, una rappresentanza a tutti i partiti di qualche importanza.

Col sistema di elezioni a maggioranza relativa senza ballottaggio, l'ipotesi di una Camera che non rappresenti la maggioranza ma le minoranze del Paese, diventa non solo possibile ma - col concorso di altri fattori sapientemente predisposti - facilmente possibile. Ed ecco un primo saggio di ossequio al suffragio universale.

S'invoca l'esempio dell'Inghilterra. Quanto sarebbe meglio imitarlo nella pratica costituzionale, quel grande Paese, piuttosto che invocarlo (quando pare opportuno) nella lettera

tradizionale e quasi immutabile della sua legislazione! In Inghilterra - non c'è bisogno di ricordarlo - per quasi due secoli due soli partiti si contesero il dominio politico: e però né la proporzionale né il ballottaggio erano necessari per la giustizia elettorale. Ora che i partiti sono più di due, le cose mutano; e non basta che l'esempio sia inglese per trarne la conseguenza che sia giusto ed imitabile. L'esempio inglese, oggi, ci dimostra questo: che nelle ultime elezioni politiche i *laburisti* avendo conseguito 1,200,000 voti di più che nelle elezioni precedenti, hanno perduto 40 seggi in Parlamento!

Nella relazione alla Camera dei deputati della Commissione eletta dagli uffici, il relatore on. D'Alessio dice:

« La proposta abolizione del ballottaggio era nel disegno ministeriale così intimamente connessa al sistema della riforma, che la vostra Commissione non ha creduto nemmeno opportuno discutere lungamente al riguardo ».

È vero. Non c'è da discutere. L'abolizione del ballottaggio è intimamente connessa col sistema della riforma, che vuole indebolire il suffragio universale.

Nella relazione al Senato il Governo illustra l'abolizione del ballottaggio con queste parole:

« È sembrato al Governo che tale innovazione rappresenti un elemento di moralizzazione della lotta elettorale, perché evita quegli accordi quei patteggiamenti, non sempre disinteressati, che si solevano fare dai candidati restati in lotta con quelli soccombenti nella prima votazione ».

E così quei patteggiamenti, quegli accordi che il Governo, in nome della moralità politica, crede di abolire, cambieranno semplicemente di ora e di stagione. Invece di avvenire dopo la prima votazione, a programmi espressi e contraddetti, dopo che i candidati hanno assunto di fronte al corpo elettorale la loro figura e la loro responsabilità politica ed hanno già avuto dagli elettori una prima affermazione di fiducia, avverranno invece nelle silenziose viglie elettorali, fuori da ogni designazione degli elettori, fra comitati irresponsabili che intesseranno le trame di una coalizione dalla legge provocata e dalla necessità di vita imposta ai partiti.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924 25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

Questo a prescindere dalle frodi che si potranno ingegnosamente esercitare: ad esempio l'artificiosa moltiplicazione di candidature per conseguire una larga dispersione di voti, ed abbassare il livello della maggioranza necessaria ad essere eletti.

Ma vi sono altre disposizioni rivelatrici dello spirito della riforma. Il nostro Ufficio centrale le ha combattute con parole degne di approvazione.

La maggiore virtù dell'elezione a collegio uninominale — dicono i sostenitori — è quella di dare all'elettore la massima libertà nella scelta del candidato politico. La conoscenza della persona, delle sue attitudini, dei suoi costumi, sono per l'elettore la miglior guida nella scelta. Orbene per potenziare al massimo questa virtù del collegio uninominale il Governo vuole che entro sei giorni e mezzo dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni, 400 elettori del collegio (che un candidato di opposizione troverà con la massima facilità, in questi tempi dinamici!) 400 elettori che spontaneamente rinunceranno alla segretezza del voto e, forse, alla loro incolumità fisica, debitamente riconosciuti dal notaio, debitamente muniti del certificato d'iscrizione elettorale, presentino la dichiarazione di candidatura nel capoluogo di provincia presso la Commissione elettorale.

Questo, naturalmente, per le candidature nuove. Per i deputati uscenti (vale a dire per i deputati di questa legislatura, perchè in Italia le riforme elettorali sono come le leggi di Fiorenza al tempo del divin Poeta) eletti in base ad una legge che sarà abolita, secondo un sistema che sarà cambiato, nell'ambito di una circoscrizione nazionale e non nell'ambito di un collegio uninominale, per i deputati di questa legislatura nessuna difficoltà. E la maggior parte di essi sarà tenuta al nuovo fonte battesimale, se non dai pentarchi, dal Governo affinché essi realizzino questa sonora previsione che leggiamo nella relazione ministeriale al Senato:

« La diretta scelta del candidato da parte dell'elettore, vero giudice di uomini e di cose, determinerà una rappresentanza parlamentare più aderente alla realtà viva degli interessi del Paese ».

Forse era meglio dire « degli interessi del

Collegio ». Ma in verità non sappiamo ancora quali saranno i collegi elettorali.

Nel disegno presentato alla Camera dei deputati la circoscrizione dei collegi era demandata al Governo (sentite le Commissioni del Senato e della Camera) in base ad un fondamentale elemento demografico (un deputato per 70,000 abitanti).

Nel disegno approvato dalla Camera il numero dei deputati è fissato complessivamente in 560: e la circoscrizione dei Collegi viene demandata al Governo senza alcun criterio che sia di norma e di limite ai suoi poteri, salvo questo, che ogni Collegio sia interamente contenuto nell'ambito della provincia. È una delegazione di poteri, alla vigilia di una lotta elettorale, che il Senato dovrebbe accordare con qualche precauzione.

Seppure il Senato non ritenesse (come io ritengo) che sarebbe meglio diminuire il numero dei deputati, perchè 560 sono troppi.

Io ricordo di avere, trenta anni fa (ero giovanissimo, allora) letto un saggio di psicologia collettiva « Contro il parlamentarismo » di quel fervido spirito che fu Scipio Sighele. Eravamo allora nel 1895, in suffragio non ancora universale. Non c'era allora la nefasta proporzionale ma il Collegio uninominale, e già si preannunziava vicina l'ora in cui il sistema parlamentare avrebbe dovuto trasformarsi o morire! Quelle pagine scintillanti, un poco paradossali, io le ricordo tuttora. Dopo aver demolito il Parlamento, Scipio Sighele concludeva che il rimedio al male non c'era, cioè ne indicava uno solo « non un vero rimedio, ma almeno un'attenuazione del male si troverebbe nel diminuire il numero dei deputati ». E ricordando certi veleni i quali uccidono o rinforzano secondo le dosi in cui vengono adoperati, chiudeva il suo saggio così: « L'importanza che il parlamentarismo è andata prendendo è così grande che minaccia di uccidere la vita pubblica. Chissà, che limitando la dose non possa, invece di ucciderla, rinforzarla ».

Da un partito che predilige le *élites* io mi aspettavo una diminuzione, non un aumento dei deputati; a meno che la recondita ragione non sia quella indicata dal Sighele: aumentare il veleno per uccidere l'ammalato.

Ed infine, onorevoli colleghi, l'ultimo saggio di ossequio al suffragio universale in questa

riforma, è dato dall'abolizione della scheda di Stato. Era l'unica cosa buona della riforma 1923; era la garanzia assicurata ad ogni elettore di votare per il candidato preferito, e fu tolta sotto specie che la stampa e la distribuzione in ogni provincia della scheda di Stato avrebbe presentato complesse difficoltà. Laddove è chiaro che il trasferimento di quelle operazioni dall'autorità centrale, per tutto il Regno, alle autorità provinciali, per ogni singola provincia, le avrebbe alleggerite e snellite.

C'era stato, onorevoli colleghi, un atto di sincerità, di logica, di dirittura politica da parte della maggioranza parlamentare nella discussione agli uffici: la richiesta del voto plurimo. E il Consiglio dei ministri l'aveva solennemente suffragata con una sua particolare deliberazione. Più che per l'importanza effettiva, per il suo significato politico quella richiesta esprimeva lo spirito di un partito. La relazione dell'onorevole D'Alessio su questo punto è precisa: « Il sistema di elezione è conaturato col sistema di elettorato e l'uno e l'altro sono dominati dalla concezione che si deve avere della rappresentanza politica nell'ordinamento dello Stato ». Io non partecipo, ma mi rendo ragione di una concezione aristocratica e conservatrice della rappresentanza politica nell'ordinamento dello Stato; e la rispetto. Ma non posso rispettare una concezione conservatrice così pavida di apparire tale, che appena il vecchio statista del mio Piemonte accenna al possibile risentimento delle classi popolari, subito si affievolisce e si dissolve nel suffragio egualitario.

Onorevoli colleghi, io proporzionalista disceso ma non approvo il ritorno al sistema maggioritario, a maggioranza relativa; ma sono solidale coll'Ufficio centrale nella difesa del diritto del Senato a volere le modificazioni di un disegno, presentato al suo esame, che esso ritenga necessarie. Non è dinnanzi a noi un trascurabile progetto di ordinaria legislazione, ma una legge organica fondamentale. Respingo la tesi che una legge elettorale politica sia di particolare competenza della Camera dei deputati, come quella che riguardi esclusivamente quella Camera. No, una legge elettorale politica, riguarda esclusivamente la sovranità popolare; è una legge che integra la costituzione del Regno: e della costituzione

del Regno sono custodi di pari grado, di pari competenza Senato e Camera.

Non nego che in particolari occasioni e per leggi che non siano di fondamentale importanza, non nego che il Senato possa e debba considerare l'opportunità di evitare il rinvio di un progetto alla Camera elettiva. Ma nei sei anni da che io ho l'onore di appartenere a questo consesso, troppe volte ho sentito invocare codesta opportunità per sollecitare l'integrale approvazione di disegni di legge che stavano a cuore ai vari Governi. Una acquiescenza abituale del Senato a codesto invito, si convertirebbe in una diminuzione della sua autorità e in una menomazione della sua funzione costituzionale. Se la maggioranza della Camera elettiva, dimostrando anche una volta l'ingenua debolezza delle maggioranze plebiche create da un Governo, non ha compiuto l'esame tecnico della legge, è necessario ed è provvido che la compia il Senato. Qui veramente appare la virtù del sistema bicamerale. Ma vuol essere un esame non platonico, una discussione virile che addita le deficienze ed esige i rimedi. In questa difesa dei diritti del Senato per la libertà elettorale dei cittadini, sono solidale con l'Ufficio centrale.

Il dovere di tutelare, per mezzo della nuova legge, la libertà degli elettori e l'indipendenza del voto popolare, s'impone maggiormente al Senato nell'ora presente della vita civile del Paese.

Alla vigilia della discussione di questa riforma davanti alla Camera, il 7 gennaio scorso, nel bollettino ufficiale di una seduta del Consiglio dei ministri era dato questo testuale annuncio: « Il Presidente ha comunicato ai colleghi che, ad approvazione compiuta della nuova legge elettorale, la sessione potrà essere chiusa e quindi convocati i nuovi comizi elettorali ».

L'annuncio ufficiale, dato al Paese, della possibilità di un immediato scioglimento della Camera e della convocazione dei comizi, ha trasferito quest'atto che è fondamentale nella vita costituzionale del popolo - dalla sfera sindacabile delle prerogative sovrane nella sindacabile sfera delle responsabilità ministeriali.

La promulgazione di una nuova legge che innova lo strumento del suffragio e la base elettorale, per la sua stessa natura e per la

nostra pratica costituzionale è foriera dell'appello al Paese. L'annuncio del Consiglio dei ministri lo conferma. E però la discussione di questa riforma non può prescindere dalla valutazione politica di un appello agli elettori.

Orbene, io sento il dovere di dichiarare da questa tribuna - che è la sola dalla quale si possa oggi parlare liberamente al Paese - che non ritengo possibile un'elezione generale politica in un periodo di sospensione delle pubbliche libertà. La sovranità popolare non può affermarsi quando è spogliata dei suoi attributi essenziali: la libertà di riunione, di associazione e di stampa. Chi consideri a che cosa è ridotta oggi la manifestazione del pensiero nella nostra vita pubblica, non può non sentirsi mortificato ed umiliato. (*Commenti*). E l'appello accorato delle maggiori organizzazioni della stampa ai membri del Parlamento suscita nell'animo mio una commossa rispondenza!

Si obietta che un maggior senso di responsabilità in una parte della stampa sarebbe stato doveroso nell'interesse del Paese e per l'autorità della stampa stessa. Ma questo Governo, che ha un potere quale nessun altro Governo ha mai avuto; che è il custode della legge per osservarla e farla osservare, non per sospenderne l'osservanza; che è responsabile della Costituzione dinanzi al Re, al Parlamento ed al Paese, per osservarla e farla osservare non per sospenderne l'osservanza; questo Governo che continua a confondersi col partito e non sa sottrarsi alle passioni di partito: questo Governo ha assunto un'immane responsabilità, della quale non gli è lecito di chiamare giudice il Paese in un momento di compressione intimidatrice.

Quel giudizio il Paese, supremo giudice, dovrà pronunziarlo; ma nella normale pienezza dei suoi diritti statutari, e con la dignità di un popolo che la sua libertà ha conquistato a prezzo del suo sangue.

L'autorità di questa tribuna, dalla quale ho l'onore di parlare, è grande. Io vorrei che di qui l'invito fervido al mutuo rispetto dei cittadini, ad una convivenza pacifica e fraterna, scendesse suasio nell'animo degli italiani di ogni parte.

Nell'atto in cui sto per chiudere questo discorso mi tornano alla memoria le parole di un grande italiano. Nel giugno del 1865, alla vi-

gilia delle elezioni politiche, Massimo d'Azeglio da Camero dirigeva agli elettori una lettera, che per essere stata scritta pochi mesi avanti la sua morte ha il valore di un testamento politico. Era senatore. Non desiderava, e non chiedeva nulla (che mai avrebbe Egli potuto desiderare di più onorevole e ambito che la riverenza degli italiani dalla quale era circondato?); ma gli agitava l'animo una grande passione, l'Italia; e lo contristava un gran dolore, i dissensi degli italiani. Ed a questi così parlava:

« Bando agli equivoci, e parliamoci chiaro. Sì, il nostro vecchio peccato sta sempre in noi, ed è tutt'altro che vinto. Sì, tutti abbiamo in un cantuccio del cuore un po' di guerra civile. Anch'io? Sì, anch'io. Non sono italiano per niente. Ma io, e noi, e tutti tanto s'avrà a calpestare questa fatale favilla finchè sarà pure alla fine soffocata per sempre. Non ci illudiamo. Questo è sempre, o latente o patente, il morbo che ci distrugge ».

Poi soggiungeva questo ammonimento: « Non è bene soffocare la voce di nessun partito, di nessuna opinione: era la massima dell'assolutismo, e se fosse buona si è veduto. Lasciamo che tutto venga a galla, alla luce, che tutto si mostri, che tutto passi al crogiuolo della libera discussione; che a tutto sia applicato il diritto comune. Conosco che per elevarsi ad un tal livello è necessaria una fede incrollabile e feconda nella libertà, che non ha potuto aver tempo d'entrare nei nostri costumi. Per ora si recita da uomini liberi coi principi del dispotismo. Queste trasformazioni esigono tempo. A noi sta di accorciarle col nostro senno ».

Sono trascorsi sessant'anni da quel giorno; si sono compiuti memorabili eventi nella nostra storia nazionale, e ancora quella trasformazione non è avvenuta. Massimo d'Azeglio la invocava dal senno; invociamola noi dal senno e dal cuore dei governanti e dei governati, dal senno e dal cuore di tutti gli italiani! (*Vivi applausi, congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a far la numerazione dei voti e i senatori scrutatori a procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti e i senatori scrutatori procedono allo scrutinio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albertoni, Albricci, Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Buttagliari, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Calleri, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Camavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chimienti, Cicotti, Cimati, Cimeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna, Colosimo, Contarini, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durigo, Durante.

Fadda, Paelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Grossich, Guala, Guadi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Lucchini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marcello, Marchiava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco, D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci Di Calboli,

Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni, Quartieri, Queirolo.

Raggio, Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Attilio, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Samminiatielli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè, Serristori, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Suardi.

Tacconi, Taddei, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemberg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ruffini.

RUFFINI. (*Segui d'attenzione*). Onorevoli colleghi, io mi ero proposto di cominciare con quella dichiarazione, che il collega Abbiate ha fatta in sul finire del suo discorso; vale a dire, con una dichiarazione, non soltanto di piena solidarietà, com'egli disse, ma di caloroso plauso al nostro Ufficio centrale, il quale ha reagito, meglio forse che altri Uffici centrali nostri non abbiano fatto in tempi passati, a una tendenza, che minacciava di prevalere, e cioè la tendenza a considerare ogni legge elettorale come cosa di interesse e quindi di spettanza esclusiva dell'altro ramo del Parlamento. Io non vi rifarò l'esegesi di quelle grandi sentenze, con cui i maggiori pubblicisti, dal Montesquieu in poi, hanno proclamato, che « les lois qui établissent les suffrages sont fondamentales », oppure, come diceva Royer-Collard, che ogni nuova legge elettorale è quasi una nuova costituzione. Tali sentenze le avete lette le mille volte sui frontoni dei più classici trattati del

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

diritto elettorale. Piuttosto vi ricorderò, per venire al nostro paese, il dubbio così significativo che si ebbe in sul primo largirsi delle nostre libertà, se la legge elettorale non avesse a far parte integrante dello Statuto stesso: e la specialissima considerazione e più ancora venerazione, in cui, ad ogni modo, la nostra prima legge elettorale fu tenuta, cosicchè in una relazione del 1859 si diceva che la legge elettorale si aveva da ritenere « sacra » come lo Statuto. Onde appare l'assurdo e il grave segno di degenerazione politica, che ci sarebbe nel sostenere straniero al contenuto ed alle sorti di una legge fondamentale il Senato, unicamente perchè tale legge presenta per i Deputati, oltrechè il comune interesse generale, anche un più particolare interesse personale di ognuno di essi. La sentenza contraria sarebbe forse più fondata e corretta, e cioè che in un severo regime parlamentare lo studio e il giudizio di una nuova legge elettorale dovrebbero essere demandati appunto a coloro a cui non ne può venire nè utile nè danno personale. Se è vero quanto l'immaginifico Gioberti diceva, a sostegno del sistema bicamerale, che un Parlamento, come ogni organismo superiore, ha da essere, per la legge fisiologica di dualità, un organismo bilaterale, ne risulterebbe appunto che spetti principalmente a quella delle due parti, che non ebbe a subire e non teme alterazioni di pensare e provvedere alla salvezza e al retto funzionamento del tutto. Ma poichè veggio l'onorevole Ministro degli interni fare segni, che non so se siano di assenso al mio dire o di disapprovazione della tendenza ch'io combatto, il che torna poi ad un medesimo, così non insisto su questo punto, e ne traggio solo una giustificazione all'ampiezza, con cui io intendo di trattare l'argomento.

A questa premessa debbo - per chiarire senz'altro il punto di vista dal quale io mi propongo di considerare il presente disegno di legge - far seguire subito una dichiarazione. Ed è ch'io voglio prescindere, nel mio esame, dai miei convincimenti, che furono e sono rimasti, malgrado tutto, decisamente proporzionalistici. Ma giustificarli ancora una volta, qui, cotesti miei convincimenti sarebbe affatto superfluo, dopo il forte discorso del collega onorevole Abbiate. Sarebbe forse anche vana esercitazione accademica, di fronte ad un'assemblea, come è que-

sta, così satura di simpatie e di nostalgie uninominalistiche, così satura insieme di prevenzioni e di avversioni proporzionalistiche. Dirò quindi soltanto, ch'io sono pur sempre convinto della superiorità del sistema elettorale proporzionalistico, sopra il maggioritario. Dirò ch'io ritengo che alla proporzionale si debba, se nel 1919 il nostro paese non si è scisso in un settentrione, quasi esclusivamente socialista, e in un mezzogiorno così prevalentemente liberale, che le due parti sarebbero risultate, se non addirittura staccate l'una dall'altra, semplicemente giustaposte: la quale sarebbe stata una posizione pur sempre pericolosissima, mentre invece la proporzionale attuò fra le due parti una congiunzione, come direbbe un meccanico, a coda di rondine. Penso inoltre che alla proporzionale si imputino colpe, che non sono proprie del sistema, ma della scorretta ed eccessiva e tumultuaria applicazione che da noi ne fu fatta, lasciandola trascendere dal campo della elezione, ch'è il suo proprio, in quello della legiferazione e della stessa esecuzione, contro il principio fondamentale del sistema stesso, che è « la rappresentanza a tutti, la deliberazione e il governo alla maggioranza ». Invece di emendarlo cotesto sistema, noi lo abbiamo, in un impulso di insofferenza, abbandonato: come colui che, alla prima *patente* dell'automobile, lo piantò in un fosso e tornò senz'altro alla trazione animale. Ora io non so nascondere una sensazione dolorosa, come se il Popolo italiano fosse stato bruscamente rimesso in una condizione di minorità politica; e come se ad esso, come al minore che abbia sbagliato il compito, si sia detto: ricomincia da capo. È però nel mio cuore la ferma fede che dopo cotesta specie di « punto e a capo », ch'è il ripristino del sistema uninominale, il Popolo italiano saprà, in tempi più propizi, procedere innanzi e costruirsi un sistema proporzionale più perfetto e più resistente di quello ch'è caduto.

Da quanto ho detto fin qui consegue che il mio discorso avrà necessariamente un carattere più tecnico, che non politico: sul quale lato io posso trasvolare dopo il discorso dell'onorevole Abbiate. Io invece, insistendo sull'altro lato, completerò in certa guisa e rafforzerò il suo discorso. Io mi farò quindi, se così posso dire, una mentalità uninominalistica, per

poter compiere un esame veramente obiettivo del disegno di legge e seguire così l'esempio del nostro Ufficio centrale: non so, a dir vero, con quanta speranza di successo; poca speranza, ahimè, se è esatto ciò che si dice, che il Governo non intende ritoccare la legge; ma spesso si lavora, non per il tempo presente, si bene con gli occhi fissi all'avvenire.

Al disegno di legge che ci è proposto, due appunti essenziali, stimo si debbano muovere dal lato tecnico. Il primo è di aver trasportato nel sistema uninominalistico, che si vuole restaurare, elementi che sono tutti peculiari del sistema proporzionalistico, e che ivi sono dell'essenza medesima del sistema e quindi di necessità: laddove nel sistema uninominalistico essi figurano come semplici elementi accidentali, accessori e quindi perturbatori dell'essenza del sistema stesso: poiché ogni sistema elettorale ha una sua logica interiore, che non è lecito violare, senza produrre degli ibridismi a volta addirittura pericolosi. Il secondo appunto è di aver troppo indulto al nostro consueto e cieco mimetismo delle cose straniere, e cioè di aver preteso di trasportare di punto in bianco nel nostro regime elettorale principi e costumi del diritto elettorale inglese, dei quali non si era affatto sentito il bisogno. E si tratta, notatelo bene, di elementi arcaici, tutti propri della costituzione storica di quel paese, elementi quindi stranieri alla mentalità nostra, al carattere del nostro popolo, alla sua storia, e, per di più, di elementi che anche in Inghilterra sono in via di dissoluzione e di eliminazione; onde noi avremmo, in certa guisa, rilevati degli articoli politici, se la volgare espressione mi è permessa, che colà sono già un poco fuori uso e stanno per essere posti fuori corso.

Debbo però lealmente riconoscere e dare atto al Governo, che i due appunti, e segnatamente il secondo, colpiscono più il disegno di legge quale è stato modificato ed elaborato dalla Commissione della Camera, che non il disegno di legge quale era stato concepito e primitivamente presentato dal Governo. È certo che, quale che fosse il suo punto di partenza e la sua mira finale, il Governo aveva concepito il suo disegno con criteri pratici e concreti. La Commissione della Camera vi ha innestati e sovrapposti dati di derivazione stra-

niera e poi ancora delle sovrastrutture dottrinali non solo a mio avviso eccessive ma addirittura dannose.

Non vorrei che paresse che io faccio affermazioni avventate, e mi basterà, a dimostrarlo, leggervi un brano che sta nella prima colonna della relazione della Commissione della Camera: ma non vorrei neppure che tale lettura significasse minore estimazione da parte mia del vivido ingegno e della larga cultura di chi quella relazione ha scritta; chè anzi io ben volentieri mi associo alla lode che il collega Abbiate ne ha fatto. Ma il brano è troppo sinceramente rivelatore della concezione soverchiamente dottrinarìa, con cui la Commissione della Camera ha formato il suo disegno, perchè lo si possa trascurare. Come necessità fondamentale e causa prima di una riforma elettorale così profonda, come quella che ci è proposta, vi è addotta la deformazione dello Stato italiano in questi ultimi tempi. E tale deformazione vi è significata in questi precisi termini: « Troppo ingombrante, invero, per le funzioni assunte, troppo inadeguato per i mezzi disponibili, troppo costoso per le esigenze della sua esuberante burocrazia, troppo ingiusto nella facilità e frequenza degli errori di rilievo dei bisogni da soddisfare, troppo... (e così via di questo passo), lo Stato (e cioè lo Stato italiano), giunto a tal punto, non poteva rappresentare più oltre la realizzazione giuridica della società nel senso concepito da Gierke e da Haenel ». Or bene, che per ciò solo che il nostro Stato non quadrasse più nelle configurazioni teoriche di due, sia pure celeberrimi, pubblicisti tedeschi, si debba mettere tutto a soqquadro con una nuova legge elettorale, mi pare francamente un po' troppo! Difetti di invidiabile giovinezza, lo riconosco, tanto quello della troppo entusiastica imitazione straniera quanto quello del soverchio lusso dottrinario; difetti, comprensibili sì, e qualche volta magari simpatici, ma difetti pur sempre, a cui bisogna però che una più matura esperienza degli uomini e delle cose ponga riparo.

Intanto è accaduto, come ho detto, che elementi propri del sistema proporzionalistico, da un lato, e dall'altro dati di origine straniera siano passati nel nuovo congegno elettorale. Ed è accaduto quindi che cotesti materiali puramente traslatizii ed affatto eterogenei ab-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

biano snaturata la figura di quel sistema uninominalistico italiano, il quale oramai aveva una sua tradizione, e che, sistema uninominale per sistema uninominale, non era certo stato meno glorioso, o, se si vuole, più inglorioso di altri sistemi uninominalistici di marca forestiera.

Quali erano le caratteristiche del sistema uninominalistico italiano, che ebbe vigore dal 1848 al 1882, e poi dal 1891 al 1919? Erano quelle che sono vantate nella relazione stessa ministeriale. Era, vale a dire il rapporto diretto e immediato, la intimità piena, senza cioè interposizione alcuna di persone o di comitati, fra l'elettore e l'eletto. Era di conseguenza la libertà illimitata della scelta, non *collettiva* ma *individuale*, del proprio rappresentante; con la possibilità di sostituire il candidato in qualunque momento, fino, magari, al minuto di introdurre la scheda nell'urna, perchè il periodo elettorale è singolarmente propizio a far conoscere a fondo un candidato. Si dice che per conoscere bene una persona occorre aver condiviso con essa il pane ed il sale; e nel periodo elettorale l'elettore ha, oltre a questa, anche l'opportunità (poichè il verso dantesco preme omai sulla mia lingua) di vedere con quale dignità il candidato sappia salire e scendere per l'altrui scale. Voi certo ricordate i casi, in cui la poco buona condotta elettorale di un candidato ne ha determinato l'abbandono all'ultimo istante da parte degli elettori. Altro carattere essenziale del sistema uninominale italiano era l'assoluto segreto del voto assicurato a *tutti indistintamente* gli elettori. Era ancora la possibilità di candidature offerte a uomini egregi, che per la loro alta posizione morale non si sarebbero mai piegati a firmare innanzi a notaio una carta dichiarante ch'essi intendevano porre la loro candidatura. (*Approvazioni*). Era infine, e perchè no?, la possibilità delle *candidature-protesta*, delle quali non deve scandolezzarsi ogni sincero fautore della libertà politica; poichè non è verace amatore della libertà, come di una donna, al dire dell'Ariosto, colui che non è pronto a riconoscerla e ad amarla, anche attraverso i peggiori travestimenti. Cotesti caratteri davano al sistema uninominale italiano una sua fisionomia, gli conferivano una sua linea limpida e logica, e ne formavano in certa maniera la nobiltà.

Niente di tutto questo, invece nel sistema uninominalistico, che ora si intende instaurare. L'obbligo della presentazione della candidatura corroborata dalla firma di 400 elettori, ch'era una necessità nel sistema proporzionalistico delle liste contrapposte, passa ora nel novissimo congegno uninominalistico come materiale puramente traslatizio di un regime che si pretende superato, e vi agisce come elemento non solo estraneo, ma, come già dissi, profondamente perturbatore.

L'obbligo delle quattrocento firme si presenta ora incomparabilmente più grave, sotto un duplice aspetto, quantitativo, cioè, e qualitativo, se così posso dire.

Sotto l'aspetto quantitativo, innanzi tutto, perchè il reclutamento di cotesti 400 elettori, che debbono appoggiare apertamente la candidatura di una persona ventitre giorni prima della elezione, riesce materialmente più difficile in un piccolo collegio uninominalistico, che non in un grande collegio a sistema proporzionale; senza contare inoltre che nel primo caso la porzione degli elettori, costretti a dichiarare il loro voto prima delle elezioni, è molto più grande in proporzione del numero più ristretto degli elettori. Insomma, il numero degli elettori italiani, costretti ora a rinunciare al diritto del voto segreto, risulterà incomparabilmente maggiore. Sotto l'aspetto qualitativo, poi, è da considerare che nel sistema proporzionalistico a codesti firmatari non si chiedeva che di dichiararsi per una lista. Cosa, in fondo, di nessuna gravità, poichè si può sapere *a priori*, che il signor Tale, se è persona rispettabile e fedele alle sue opinioni, voterà per la lista liberale, il signor Tal'altro per la lista socialista; e così via. Senza contare poi, che negli stessi firmatari della lista permaneva pur sempre, secondo il nostro diritto positivo della proporzionale, la possibilità di una certa scelta personale segreta, con il voto di preferenza. E il voto di preferenza era del pari una possibilità di scelta fra più persone, che anche in regime proporzionalistico restava all'elettore isolato. Ora invece a questi non è data più nessuna possibilità di tal fatta. O votare per la persona proposta dai quattrocento firmatari entro i sei giorni e mezzo concessi a tale complicata operazione, o non votare affatto.

Si dice che la presentazione con atto formale

delle candidature è presupposto necessario di quell'altra disposizione del disegno di legge, che sancisce la elezione *de jure*, e cioè senza scrutinio, dei candidati che non abbiano competitori. Cotesta ragione non mi persuade affatto; poichè essa non vale per me più della allegazione di un inconveniente per giustificare un altro anche maggiore. Io stimo, invero, cotesta possibilità di un'elezione automatica, se così posso dire, novità addirittura pessima, che si presterà, assai più del tanto deprecato ed ora abbandonato ballottaggio, ai compromessi più scandalosi ed ai ricatti più sfacciati.

Di un altro perturbatore elemento tralattizio dal regime proporzionalistico al presente regime, dirò più innanzi a proposito delle circoscrizioni elettorali.

Prendiamo ora a considerare il trasferimento di principi e dati organici del diritto elettorale inglese nel regime uninominalistico testè escogitato. La Relazione della Commissione della Camera, a cui si deve cotesta novità, assevera che il diritto inglese è la « fonte tradizionale del corretto metodo elettorale a base uninominalistica ». La verità è invece che, mentre del sistema parlamentare inglese tante cose si poterono utilmente imitare dagli Stati del Continente europeo, ciò che si riferisce invece ai metodi elettorali non potè trovare imitatori di sorta, tanto essi si risentono delle peculiarità tutte quante isolate delle loro remote origini storiche. Intanto è risaputo che, mentre i collegi elettorali del Continente sono risultati tutti dalla divisione del territorio dello Stato in circoscrizioni, in Inghilterra invece il collegio è sorto in modo autonomo, come un prodotto storico spontaneo, con i caratteri più vari (borghi, università, corporazioni ecc.) cosicchè il Corpo elettorale della nazione inglese fu il risultato di una addizione di tante unità distinte, quante erano i suoi collegi elettorali storici! E questo non solo costituì finora l'ostacolo maggiore ad ogni esperimento proporzionalistico in Inghilterra, ma ha conferito al collegio uninominale inglese una sua fisionomia assolutamente inimitabile, il cui riflesso si è proiettato anche nel sistema delle elezioni.

Tant'è vero che non pensò affatto ad imitarlo, cotesto diritto elettorale inglese, il Conte di Cavour, che fu il principale autore della nostra prima legge elettorale, sancita con l'Editto

del marzo 1848, avendo egli fatto parte della Commissione che ne preparò il testo. Ora, in una discussione della Camera subalpina del febbraio 1850, Cavour diceva di sentire per quella legge quasi un *amore di padre*; ed egli non era solito a trarre vanto di ciò che non avesse fatto: tante cose grandi egli faceva nella realtà! Ed io mi domando: perchè il Conte di Cavour, che conosceva il diritto inglese meglio di chiunque, che aveva pratica della vita politica inglese ed era perfino incolpato di anglomania, non pensò punto ad adottare un sistema di elezione uninominalista che si avvicinasse al sistema inglese? La ragione fu detta dallo stesso Cavour in un suo articolo sulla legge elettorale, con cui spiega qual'era stato il concetto direttivo suo e dei suoi colleghi. Concetto direttivo era stato « il desiderio di fuggire le imitazioni straniere; e di dare alle nostre istituzioni politiche una foggia veramente italiana ».

Ora una foggia veramente italiana non avrebbero potuto avere i nostri istituti se si fosse adottato l'esempio inglese. È noto invero che il negozio elettorale inglese è costituito da due momenti successivi o da due atti fondamentalmente distinti: la presentazione del candidato (*nomination*) e lo scrutinio (*poll*).

Nei secoli passati (il diritto elettorale inglese può vantare secoli di vita!) la *nomination* consisteva nella presentazione fisica, dirò così, del candidato al corpo elettorale, anzi a tutta indistintamente la popolazione del collegio. In un dato giorno il magistrato, che presiedeva alle elezioni, fissava il convegno di tutti quanti, elettori e non elettori, nel capoluogo del collegio. Ed era quello come un gran giorno di festa e di baldoria elettorale. Si costruiva la piattaforma (*hostings*), ch'era una piattaforma reale e non solo simbolica, dalla quale un partitante del candidato presentava (come ancora oggidì in ogni conferenza che si rispetti) il candidato, o più partitanti i rispettivi candidati, che alla loro volta prendevano la parola. E dalla folla partivano applausi e fiori, o anche qualcosa di affatto diverso: mentre le donne medesime, dall'alto dei cocchi serrati intorno alla piattaforma elettorale a foggia di tribune, peroravano in favore dei candidati del loro cuore, dice un poeta inglese, « con la celeste retorica dei loro occhi ». Co-

teste tipiche scene furono immortalate dall'arte inglese, per esempio, circa la metà del settecento, dalla celebre serie delle caricature dell'Hogarth. Ma la loro vivezza si rispecchia ancora nel libro curiosissimo, che Giuseppe Pecchia, fuoruscito dopo i moti del '21, pubblicava a Lugano nel 1826, con il titolo: *Un'elezione di membri del Parlamento in Inghilterra*, e con questa dedica commovente, ma insieme ammonitrice della superiorità di ogni libero, se anche agitato, regime parlamentare, sopra il migliore dei governi paterni: *Agli Italiani in pegno di affettuosa memoria un Esule italiano*.

Accadeva in Inghilterra che, se uno solo era il candidato proposto, il pubblico, tutto quanto il pubblico, elettori e non elettori, uomini e donne, lo acclamasse senz'altro a proprio deputato, senza cioè che occorresse più di ricorrere alla vera elezione o allo scrutinio. Proprio come accade sempre nelle antiche elezioni, e come accade tuttodì nella sola superstite, nella più angusta di tutte le elezioni tradizionali, quella del Pontefice Romano: che può essere acclamato e proclamato Papa, senza che si ricorra ai voti. Di qui la prima origine della possibile elezione senza scrutinio del candidato inglese. Se più erano invece i candidati si addiveniva in un altro giorno, proprio ancora come tuttodì può accadere per il Papa, allo scrutinio.

Nel 1872 si sostituì a questa forma ormai antiquata un'altra forma di presentazione della candidatura, che consiste essenzialmente in questo: il candidato, in un dato giorno, si presenta accompagnato da un proponente (*proposer*), da un secondo (*secondor*) e da otto elettori, dieci persone in tutto, al magistrato per declinare le sue generalità e mettere la sua candidatura. Ora, come derivazione e memoria dell'antica eventuale acclamazione del solo candidato, è rimasto anche il principio, che se altri candidati non si presentano, il solo che si è presentato s'intenda senz'altro nominato. Badate bene, però, che intanto questa forma, attenuata e in una certa maniera trasformata dell'antica acclamazione, si va facendo colà sempre più rara. Sopra 670 deputati, circa 200 furono ancora eletti senza competitori nelle elezioni del 1900, mentre nel 1924 non raggiunsero i 40: segno evidente che anche in Inghil-

terra questa antiquata costumanza va sempre più svuotandosi del suo contenuto storico e perdendo quindi della sua ragione d'essere. Senza contare, che alcune di queste elezioni automatiche avvengono essenzialmente per quei collegi tipicamente storici che sono le Università inglesi. È poi da notare ancora che si tratta quasi sempre di rielezioni del medesimo deputato, in un collegio che fu sempre uninominale, non solo, ma immutato nella sua interna composizione da secoli. Ad ogni modo, ed è questo che a me preme massimamente rilevare, il deputato uscente inglese non possiede nessun privilegio di fronte al candidato nuovo. Anche il deputato uscente, invero, è obbligato a fare la sua presentazione di candidatura, fiancheggiata da 10 elettori.

Veniamo ora al nostro Paese, ove dopo tanti anni cotesta vecchia e oramai un poco spalancata parrucca incipriata del diritto elettorale inglese è stata cacciata all'improvviso sulla testa giovanile, un po' scarmigliata se si vuole, ma senza *postiches* e senza cipria, del collegio uninominale di carattere italiano. Ma perché tutto questo? Per mascherare l'entrata nella nostra vita politica della novissima ed interessante figura del deputato uscente. Diciamo più precisamente: del « deputato uscente dalla Camera immediatamente sciolta », secondo cioè la precisa qualificazione dell'articolo 52 del disegno elaborato dalla Commissione della Camera. Avverto subito che, come la nuova creatura non è uscita dal cervello dell'onorevole Ministro dell'interno, così neppure il termine, che non è precisamente una gemma linguistica, è caduto dalla penna notoriamente molto più castigata di lui. La designazione, che ha tuttavia qualcosa di fantasmagorico, indica semplicemente un'anima penante alla ricerca di un collegio. A quest'anima penante, quando essa avesse occupato di già un seggio nella Camera da ultimo sciolta, il disegno di legge offre un primo e segnalatissimo favore, quello di non aver bisogno di racimolare 400 firme di elettori, e di poter invece proporre la sua candidatura con una sua semplice dichiarazione personale.

Dice la relazione della Commissione della Camera che il fondamento di siffatto privilegio sta essenzialmente in questo che: « coloro che hanno fatto parte dell'assemblea immediatamente disiolta è da presumere che conser-

vino un minimo di base elettorale, da ritenersi equivalente alle firme richieste per gli altri candidati ». Lascio a voi di giudicare quanto questa presunzione risponda alla realtà, e se essa non costituisca semplicemente una generosissima largizione che la Commissione della Camera ha fatto agli ex deputati, a due terzi almeno degli ex deputati, e segnatamente a quelli che derivano da quella nebulosa elettorale, che era il cosiddetto *listone*.

Ma la vera portata di cotesto, pur di per se stesso, grande privilegio dell'ex deputato non la si può misurare a pieno se il detto privilegio si consideri di per sé, isolatamente. Bisogna invece considerarlo in rapporto, e quasi in funzione, del nuovo principio, sancito come vedemmo dal disegno elaborato dalla Commissione della Camera: secondo cui il candidato, che non ha competitori, può essere senza più dichiarato eletto. Supponete, invero, che in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura (l'ipotesi non è mia, ma è prospettata dal terzo alinea dell'art. 53 *bis* del disegno di legge). Supponete ancora ciò, che è più probabile, che le candidature presentate dai nuovi candidati con il sussidio di 400 firme decadano per qualche difetto di forma, magari il mattino dell'ultimo giorno utile ma senza possibilità di rimedio tempestivo e senza possibilità di una nuova candidatura suffragata da 400 firme, data la eccessiva ristrettezza del termine.

Allora si può verificare il caso, che all'ultimo momento un ex deputato qualunque... (*Segni di denegazione da parte dell'onorevole ministro dell'interno*). In materia elettorale, onorevole ministro, tutto quel che è possibile accade, perchè accade anche l'impossibile. (*Si vide*). Le elezioni sono invero il campo, dove la malizia umana dà l'estrema misura della sua ingegnosità e della sua possa. È possibile quindi, perfettamente possibile che si avveri questo caso, che un deputato uscente, non conosciuto neanche da un elettore, non potendo vantare nel collegio un solo elettore che la pensi come lui, non essendosi mai recato personalmente nel collegio, dove gli basterebbe avere un suo rappresentante, senza ottenere infine il voto di uno solo degli elettori del collegio, ne sia proclamato dalla sera al mattino il deputato; purchè gli sia riuscita quella operazione per lui niente affatto complicata e diffi-

cile di presentare o far presentare all'ultimo minuto valido quella certa sua unilaterale dichiarazione di candidatura. Il che non ha riscontro nel diritto elettorale di nessun tempo e di nessun paese. Il che, insomma, è semplicemente enorme!

Si dice: questo privilegio giova, ad ogni modo, a tutti i deputati, in eguale misura. Intanto, in questo primo esperimento, gioverebbe a circa due terzi di deputati, che stanno per il Governo, e a un terzo, circa, che stanno alla opposizione. Il che dimostra che questa sarà sempre nelle mani del Governo, di questo o di qualunque altro, una nuova arma per influire sulle elezioni. Senza contare le agevolzze di informazione e di azione, che un candidato del Governo può possedere, mercè le comunicazioni telegrafiche e telefoniche con precedenza assoluta, per lanciare una sua candidatura di ripiego in qualsiasi collegio d'Italia, da un capo all'altro della penisola, dalle Alpi al Libileo.

E notate ancora, onorevoli Colleghi, che io non voglio neanche per un momento credere alla possibilità di un altro grandissimo privilegio dell'ex-deputato, che qualunque giurista, il quale ragionasse semplicemente a fil di logica o d'ermeneutica giuridica, sarebbe pur tuttavia costretto ad attribuirgli, in base al disposto combinato dell'articolo 52 e dell'articolo 100 del disegno di legge. Di fatti l'articolo 52 dispone che il candidato uscente è candidato mercè una semplice dichiarazione da lui solo sottoscritta. Atto quindi eminentemente unilaterale. Il nuovo deputato invece dipende dalla proposta di quattrocento elettori, proposta che egli deve accettare mercè un atto formale, e cioè esplicito ed autentico, di accettazione. Dice il penultimo comma del citato articolo: « La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata ed autenticata da notaio ». Dunque per il candidato nuovo la presentazione valida di candidatura risulta da un atto bilaterale: proposta formale di quattrocento elettori, accettazione formale del candidato. Si tratta, cioè, di uno di quegli atti bilaterali, che l'odierna scienza del diritto pubblico ha sceverati e definiti come atti complessi. Leggiamo ora l'articolo 100 del disegno di legge: « Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi ». E più oltre: « La

elezione del deputato che abbia *accettata* la candidatura in più di due collegi è nulla ». Certo è, che se si trattasse di una legge di diritto privato, se si trattasse di mio e di tuo, non ci sarebbe giurista o magistrato, io credo, che non concluderebbe che, mentre la nuova candidatura può presentarsi in due soli collegi, quella del deputato uscente, per cui non si richiede l'atto di *accettazione*, si può presentare invece in tutti i 560 collegi del Regno! È una enormità, a cui non voglio credere, ma che credo mio dovere segnalare al Governo perchè voglia togliere di mezzo l'equivoco, con qualche esplicita dichiarazione.

Ma, poichè siamo in tema di disposizioni equivocate o contraddittorie del disegno di legge, c'è in esso una contraddizione molto più difficile a togliere di mezzo che non quella che ho testè segnalato. Ed è questa, che, mentre all'articolo 53, parlando dei candidati, che siano funzionarii od impiegati, si dice che essi dovranno, oltre agli altri documenti, presentare anche il certificato rilasciato dall'autorità, da cui il deputato dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio, all'articolo 89, parlando dei medesimi candidati, si dice invece che essi debbono cessare dall'impiego tre mesi prima della data delle elezioni. Notiamo di passata che questa contraddizione è accaduta perchè la Commissione della Camera ha cambiato il termine, sostituendo a quello più largo proposto dal Ministero (tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio) un termine più breve (tre mesi prima della data delle elezioni). A ogni modo, sono rimasti due termini differenti per un medesimo atto: uno più largo, l'altro più stretto. Onde è, che si arriva a questa conseguenza, che noi giuristi potremmo magari dire elegante, ma che la gente di buon senso chiamerà paradossale, e cioè alla conseguenza (se il Governo non accettasse, come pare, di modificare il disegno di legge conformemente ai suggerimenti dell'Ufficio centrale ed agli altri suggerimenti datigli), che il termine per un importante atto giuridico non risulterebbe punto nè dalla volontà del ministro, nè da quella della Camera, nè da quella del Senato, ma ci sarebbe imprescindibilmente imposto a tutti quanti da un principio superiore di giustizia,

il quale, quasi a punire la nostra negligenza legiferatrice, ci comanderebbe trattandosi di una limitazione alla capacità giuridica di un cittadino - di applicare, ci piaccia o non ci piaccia, la norma a lui più favorevole e cioè il termine più largo.

È vero che il disegno di legge, il quale ha regalato ben due termini ai funzionari e agli impiegati, si è scordato poi di richiamare, come correttamente avrebbe dovuto, all'articolo 53, il termine di sei mesi fissato nell'ultimo comma dell'articolo 89 per i capi e segretari di Gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Ma queste sono inezie in confronto delle altre mende di redazione di questa legge infelicissima.

Ma io debbo oramai venire all'ultimo, e, per me, forse, più importante punto di tutto il disegno di legge: si tratta, vale a dire, del disposto relativo alle circoscrizioni elettorali, disposto che è contenuto nell'articolo 40.

Esso dice così: « L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sarà determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge ». Sta quindi che la facoltà di creare le circoscrizioni elettorali è avocata al potere esecutivo. Non vi può essere dubbio. Le due Commissioni hanno poteri semplicemente consultivi, e non deliberativi.

Questa delle circoscrizioni elettorali è materia estremamente delicata, ed è materia sempre più delicata in ragione inversa della grandezza del collegio: importantissima nel collegio piccolo, ove il minimo spostamento può cambiare lo stato delle cose, e meno importante in un collegio grande: decisiva quindi in regime di collegi uninominali, non invece in collegi a forma proporzionale.

Difatti, il formare le circoscrizioni elettorali, finchè è durato in Italia il sistema uninominale, fu facoltà gelosamente riservata al potere legislativo. Ci fu, è vero, ad un dato momento, nel 1891, quando si ripristinò il collegio uninominale, e si fece la nuova relativa legge, ci fu, dico, in quel momento un ministro dell'Interno di temperamento estremamente imperioso, quale era il Nicotera, che, a dispetto del disposto dell'art. 3 della legge di cui darò notizia, pretese di avocare a sè, ministro, la

facoltà di formare le circoscrizioni elettorali. L'art. 3 di quella legge, 5 maggio 1891, ordinava che la tabella dei nuovi collegi elettorali sarebbe stata *compilata* da una commissione, presieduta dal ministro dell'interno e composta di quattro senatori e dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee. Orbene, quando il disegno di legge venne in discussione al Senato, uno dei quattro senatori componenti la commissione, Augusto Righi (non il celebre fisico di Bologna, che abbiamo avuto il vanto di aver collega, ma un suo doppiamente omonimo, giurista veronese) ebbe a muovere lagnanza perchè si fosse composta la Commissione di dodici deputati e di quattro senatori, mentre i senatori avrebbero dovuto, secondo lui, essere in numero eguale ai deputati, come quelli che avrebbero potuto portare nella spinosa operazione una maggiore obiettività. E si ebbe per risposta che, siccome la Commissione avrebbe dovuto avere facoltà semplicemente consultive, la cosa risultava indifferente, poichè il ministro si assumeva la piena responsabilità delle proposte. Il giurista Righi si appagò troppo facilmente della singolare risposta, forse pensando che se per deliberare ci si trova male in quattro contro dodici, per dar consigli basta che i quattro siano più autorevoli o facciano la voce grossa perchè tutto si compensi. Ma della singolare risposta non si accontentò affatto un venerato nostro collega, il senatore Antonio Cefaly, che allora sedeva nella Camera dei deputati, ed al quale, mi è caro dirlo, si deve unicamente se il grande principio, che la formazione delle circoscrizioni elettorali deve essere prerogativa gelosa del potere legislativo, fu salvato allora contro l'attentato del potere esecutivo. Difatti il deputato Cefaly, il 12 maggio 1891, interpellava il ministro dell'interno sulle sue parole pronunciate al Senato, e diceva che la Camera non intendeva punto ammettere che la Commissione avesse soltanto poteri *consulivi*, ma pretendeva che fosse bene accertato che la legge le conferiva poteri *deliberativi*; cosicchè il ministro, pur essendo presidente, non dovesse disporre che di un solo voto, come qualunque altro commissario. Il ministro Nicotera credette di appagare l'interpellante, assicurandolo che egli, per deferenza verso la Commissione, si sarebbe attenuto strettamente ai suoi pareri.

Ma neppure di queste assicurazioni si accontentò il collega Cefaly, il quale disse, e giustamente disse, che non era questione di deferenza, ma di obbligo; e non si acquetò se non quando ebbe la dichiarazione che il ministro avrebbe applicato l'art. 3º secondo la disposizione vera della legge. Ora badate bene che l'atto del collega Cefaly è bastato a salvare il principio dal 1891 al 1919: perchè in tutte le leggi posteriori, che avrebbero dovuto, secondo una norma stabilita fin da antico, rivedere le circoscrizioni elettorali in base ai risultati dei censimenti decennali, questa revisione non è stata mai fatta, tanto la materia parve spinosa, tale cioè da non mettervi le mani se non in casi estremi.

Ma nel 1919, adottata la forma proporzionale di elezione, l'art. 40 della relativa legge ordinò, come sapete, che i collegi elettorali sarebbero stati tanti quanti le provincie, salvo le unioni di due provincie contigue; e l'articolo 126 della stessa legge demandò al ministro di decidere su questi abbinamenti, udita una Commissione eletta dalla Camera e composta da 14 deputati.

Sta di fatto che nel 1919 è venuta meno la antica prerogativa del potere legislativo di fare esso (naturalmente per mezzo di speciali commissioni, data la natura della materia) le circoscrizioni elettorali. Ma il danno della cessazione era molto attenuato dal momento che i collegi erano fissati *a priori* dalla storia, in base a quella unità amministrativa, che è la provincia in Italia; e dal momento poi che il potere discrezionale del ministro si riduceva tutto a riunire eventualmente due provincie contigue. Noi invece ci troviamo ora di fronte ad un articolo, che dà facoltà al potere esecutivo, sentite semplicemente le Commissioni, di maneggiare le nuove circoscrizioni elettorali entro le varie provincie.

Questo potere non è soltanto contrario alla nostra tradizione uninominalistica; non è soltanto uno di quegli elementi proporzionalistici, che si sono infiltrati nel presente sistema uninominale, ma costituisce una anomalia di fronte al diritto comune elettorale di tutti i paesi civili e liberi. Lasciamo stare l'Inghilterra, ove i collegi, come si disse, li foggia la storia. Lasciamo stare altri paesi, come la Norvegia, ove la nuova costituzione del 1914 ritenne questa

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

materia così importante da includere nel suo testo la designazione dei collegi, facendone così materia di Statuto fondamentale. Regola generale e diritto comune di tutti gli Stati civili e liberi è che la circoscrizione elettorale sia fatta per legge. E a tale importante principio io non conosco (altri più dotto di me potrà integrare con altri esempi il mio dire) se non tre eccezioni; e tutte e tre niente affatto esemplari ed incoraggianti.

Una è costituita dal Secondo Impero in Francia; ed è notorio che il Secondo Impero riuscì specialmente con la manipolazione delle circoscrizioni a fiaccare il nerbo del Parlamento; e la decadenza di questo, come risulta da un discorso, testè opportunissimamente esumato di un nostro illustre e caro collega, che ci dobbiamo di non vedere sempre presente fra noi, l'on. Giustino Fortunato, fu una delle principali cause che condussero la Francia al disastro di Sedan.

Un'altra eccezione ci è fornita da alcuni Stati particolari tedeschi, i quali avevano rimesso a semplici ordinanze, e cioè al potere esecutivo, la facoltà di segnare le circoscrizioni elettorali. Ne è derivato, come colà si diceva, che non la demografia, non la geografia, ma soltanto la geometria, o meglio la libertà di tracciare a capriccio le figure geometriche più strambe, fosse guida a quei governanti; onde il termine corrente in Germania di geometria elettorale (*Wahlgeometrie*). E non vorremmo dire che ciò non abbia conferito alla troppo lenta e manchevole formazione di senso politico e di vera vita parlamentare presso il popolo tedesco, in cui, al dire di Max Weber, è da ravvisare una delle principali cause del « mostruoso destino che da ultimo lo incolse ».

La terza eccezione è fornita dagli Stati Uniti d'America, dove il manipolare tendenziosamente le circoscrizioni elettorali costituisce una delle armi più usuali di quella guerra, senza riguardi e senza scrupoli, che un partito fa all'altro appena è arrivato al potere. Questo sistema di costruire i collegi elettorali a proprio comodo si chiama in America *Gerrymandering*; e la storia dell'intraducibile termine merita che qui la si ricordi sulle tracce della classica opera di Lord Bryce sulla Repubblica americana. Un tale Gerry, governatore dello Stato di Massachussets, ne aveva combinati i

collegi elettorali di siffatta maniera, che quando il pittore Stuart ne vide la carta, esclamò: « ma questa è una *salvataccata* », e, come sogliono gli artisti, vi aggiunse con pochi tratti di matita gli occhi e gli artigli, così che la rassomiglianza fu perfetta. L'editore di quella singolare carta elettorale replicò al pittore: « dite piuttosto che è un *Gerrymander* ». E il nome ebbe fortuna. Ora questo espediente elettorale fu adoperato negli Stati Uniti essenzialmente allo scopo di impedire che i negri fossero ammessi a votare in modo tale da far riuscire un loro candidato, forse perchè a quei delicati spiriti americani sapeva male che un nero diventasse bianco, e cioè potesse essere candidato. Allora, con un abile maneggiamento delle circoscrizioni, si ottenne lo scopo o di sparpagliare i negri in tanti collegi, in modo da renderli innocui, o di insaccarli in un collegio solo, in modo da ridurre al minimo la loro rappresentanza.

Ebbene, mi sia concesso, come un innocuo *per finire* qualunque, di trarre da questo precedente un argomento, non dico *ad hominem* (perchè non vorrei che l'onorevole ministro degli interni pensasse che sia diretto personalmente a lui), ma, se così posso dire, *ad partem*. Non vorrei che ora da noi si operasse un'inversione di valori tra bianco e nero, e che le nuove circoscrizioni elettorali avessero a risultare eccessivamente favorevoli a quei candidati, i quali nera non hanno la pelle ma semplicemente la camicia. (*Vicissime approvazioni, applausi, congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Di Robilant a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione di minoranza sul disegno di legge: « Ordinamento del Regio Esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Robilant della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Zappi.

ZAPPI. Onorevoli colleghi, dopo i due poderosi discorsi degli onorevoli Abbiate e Ruffini, le mie parole non saranno altro che una dichiarazione di voto. Ma mentre i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto, sostanzialmente, sono l'uno e l'altro contrari alla politica del Governo, le dichiarazioni che io chiedo al Senato di voler ascoltare saranno favorevoli alla legge e alla politica del Governo.

Seguendo la traccia che mi hanno dato gli onorevoli Abbiate e Ruffini considererò anch'io brevemente questo progetto di legge sotto il duplice aspetto: quello che tutti hanno chiamato tecnico e quello politico. Esaminerò quindi brevissimamente le disposizioni del progetto stesso e cercherò di arrivare a giudicare dell'opportunità della presentazione e dell'eventuale applicazione di questa legge, inquadrata nella situazione generale politica.

La parte tecnica del progetto è stata illustrata così efficacemente dal relatore dell'Ufficio centrale, onorevole senatore Schanzer, che a me rimarrebbe ben poco da dire. Per la parte politica, l'Ufficio centrale, e per esso il suo relatore onor. senatore Schanzer, deferisce il giudizio, con grande senso di responsabilità, al Senato stesso.

Ripristinato il collegio uninominale, soppresso dalla Camera il voto plurimo, una delle disposizioni principali che rimane, e che la distingue da tutte le leggi che l'hanno preceduta, è la soppressione del ballottaggio, la quale soppressione, come tutti sanno, ha fautori e avversari che, gli uni e gli altri, portano argomenti validissimi a sostegno della propria tesi. Io dichiaro di essere fautore della soppressione. Senza il ballottaggio chi riesce eletto rappresenta una compagine elettorale, la quale tutta ha convenuto in un programma chiaro e preciso, e la maggioranza, che eventualmente da queste elezioni viene a formarsi alla Camera, è una maggioranza realmente omogenea ed esprimerà poi un Governo che può esplicitare il programma sul quale è stato interpellato il corpo elettorale. Col ballottaggio l'eletto è molte volte il frutto di transazioni programmatiche, le quali a lui non permettono che una condotta incerta e continuamente mutabile.

È vero che si rimprovera e si nega ai partiti

che hanno eventualmente il maggior numero di seggi alla Camera, il diritto di rappresentare la maggioranza elettorale, perché i voti da essi ottenuti sono inferiori a quelli complessivamente riportati dai partiti soccombenti.

Questa è una dottrina che può essere discussa dottrinalmente, ma che porta a dei risultati pratici per nulla soddisfacenti nella vita parlamentare. Succede quello che noi abbiamo visto accadere per l'applicazione della proporzionale. La maggioranza dei voti riportati, rappresenta una maggioranza assoluta, è vero, ma una maggioranza nella quale, essendo le diverse parti che la compongono in dissenso sui punti fondamentali del proprio programma, non possono trovarsi d'accordo che sui punti secondari, e per conseguenza non permettono a un Governo di governare, permettono a questo Governo soltanto di vivere alla giornata.

Abbiamo fatto questo esperimento quando viveva il sistema della proporzionale e abbiamo visto come anche uomini di somma, di consumata esperienza, non poterono sottrarsi alle conseguenze di questo sistema. Bisogna quindi salutare, e io saluto con soddisfazione, il ritorno al collegio uninominale, come alla fonte purissima della rappresentanza nazionale, e purissima appunto per il fatto che sia soppresso il ballottaggio.

A me pare che si chiuderà in questo modo una parentesi nella nostra vita elettorale, nella quale tutti si sentivano a disagio; sotto tutti e due i sistemi, quello della proporzionale, e il sistema maggioritario, in forza del quale è nata la Camera attuale. Parlando del ballottaggio ho accennato agli inconvenienti che presenta la proporzionale. Con questo sistema, astraendo da qualunque altra considerazione, è evidente che il risultato delle elezioni non può essere che un mosaico, nel quale mosaico nessuna delle parti è abbastanza forte per prevalere. Se poi dovesse col sistema della proporzionale, come da molti si è sostenuto, formarsi una vera maggioranza, allora qualunque sistema porterebbe a questo risultato, perché vorrebbe dire che la immensa maggioranza del corpo elettorale conviene in un unico programma. Il sistema maggioritario che è stato in vigore per una sola legislatura, era anche quello un sistema del quale non mi potei dav-

vero dichiarare soddisfatto, perchè allontana troppo l'elettore da qualunque ingerenza nelle elezioni e lo privava di qualsiasi iniziativa. Con questa legge invece credo si potrà chiudere quella parentesi alla quale ho alluso poco fa. Se con questo sistema sarà libero l'esercizio del voto se sarà garantita la libertà a tutti, è certo che l'ambiente nel quale si svolgeranno le elezioni sarà tale che tutti vi respireranno meglio, candidati ed elettori. Ed io confido che la libertà sarà fatta rispettare da tutti e per tutti, perchè confesso che, se questa convinzione io non avessi, riterrei assolutamente inutile la nostra presente discussione. La migliore legge di questo mondo può diventare e diventa pessima se è applicata con criteri partigiani, ossia con fini assolutamente contrari a quelli che ogni legge si propone: eguaglianza per tutti entro i confini che la legge stessa ha segnati. (*Approvazioni*).

A sostegno del collegio uninominale si possono addurre molti argomenti. Io confesso che lo preferisco a tutti gli altri sistemi, perchè è il sistema più accetto al corpo elettorale. L'elettore con questo sistema si sente parte importante, parte decisiva in tutta la campagna elettorale. La ristrettezza dell'ambiente nel quale si svolge la campagna elettorale gliene dà il mezzo. Col collegio uninominale, con i Comitati elettorali che si formano attraverso la frazione, il comune, il mandamento ed il circondario, e che finalmente diventano il comitato elettorale del collegio, l'elettore è sempre presente, o personalmente o per mezzo degli amici che vi ha delegati, e si sente parte preponderante, parte conclusiva dell'azione. È sarà soddisfatto tanto dalla formulazione del programma, al quale egli partecipa o direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, quanto della scelta del candidato. Perchè la scelta del candidato, quantunque non tutti siano di questo avviso, nel collegio uninominale, non può cadere su persone sconosciute. Non intendo dire persone che siano conosciute unicamente in quel collegio, ma su persone i cui precedenti politici e la cui condotta morale siano note anche in quel collegio. Le candidature, lo abbiamo visto in passato tantissime volte, cosiddette esotiche, non hanno probabilità di successo. È evidente che anche col collegio uninominale l'elettore non potrà sperare di veder sod-

disfatta ogni sua aspirazione in fatto di programma, in fatto di idee politiche, ma certamente con la procedura così semplice e così piana potrà essere sicuro di vedere la sostanza almeno del suo credo politico ascoltata ed accolta.

Una disposizione però che è grave e che ha fatto tanta impressione anche alla commissione è quella per la quale s'indica un termine di sette giorni e si esige la firma di 400 elettori per la validità della presentazione del candidato. La impressione che la Commissione ha riportata è stata così grave che essa ha creduto di dover presentare due emendamenti in proposito. Io non credo che si debba dare una importanza soverchia al termine di sette giorni. Perchè questi sette giorni fossero realmente sette giorni, sette volte ventiquattro ore, bisognerebbe che il decreto con il quale sono convocati i comizi cadesse, come si suol dire, quale fulmine a cielo sereno sul corpo elettorale, mentre sta in fatto che quando le elezioni debbono avvenire, anche prima che i comizi siano indetti, tutto il corpo elettorale lo sa, e può prendere tempestivamente gli accordi necessari. Invece altra cosa è l'obbligo delle 400 firme. Facilmente si trovano 400 elettori dei quali si è sicuri che daranno il voto, facilmente si trovano anche in un collegio rurale, ma difficilmente se ne trovano dieci che siano disposti ad affermare questa loro convinzione politica con una firma prestata davanti al notaio. Anche in passato era così, poichè pochi sono coloro che abbiano il coraggio di affermare la loro opinione apertamente. Credo che questa disposizione possa essere di grande impaccio per la campagna elettorale. Non potrei rassegnarmi ad accettarla altro che se dovessi essere sicuro che la sua modificazione potrebbe far naufragare la legge, cosa che io non vorrei davvero, per salvare il principio informatore della legge stessa che è il collegio uninominale (*approvazioni*).

Politicamente considerando questo progetto di legge, m'imbatto prima di tutto nei commenti che furono fatti alla sua presentazione. Si domandò allora quale avrebbe potuto essere il movente, non conosciuto, del Governo per la presentazione della legge e si affermò pregiudizialmente che ad ogni modo il Governo attuale non avesse l'autorità politica necessaria

per presiedere alle elezioni che un giorno o l'altro avrebbero dovuto essere la conseguenza logica e necessaria dell'approvazione di questo progetto di legge. Io non so se il Governo, se l'onorevole presidente del Consiglio abbia avuto un pensiero recondito nel presentare questo progetto di legge, e non ho nessun dato per presumerlo: ce lo dirà, se lo ha, se crederà di doverlo dire, il Governo. Io per conto mio ritengo che questa legge una volta approvata ed applicata potrà contribuire potentemente al ristabilimento di quell'equilibrio di cui Stato e cittadini hanno assoluto bisogno per la pacifica convivenza sociale, fonte precipua di ogni ordinato e costante progresso. Se questa opinione è divisa dal Governo, me ne rallegrerò per me che posso avere incontrato il suo pensiero.

Quanto all'altra osservazione che si faceva da molti, ossia circa l'affermazione che l'attuale Governo non avrebbe potuto moralmente e politicamente avere l'autorità di presiedere alle elezioni, francamente confesso, ché, da persona modesta quale sono, libera da qualsiasi vincolo di partito, da persona che cerca di giudicare uomini e cose con quel pò d'intelligenza e con quel pò di buon senso di cui può disporre, non credo che la fondatezza di questo asserto sia sufficientemente dimostrata.

Quando un Governo presenta una legge, che modifica sostanzialmente una delle leggi fondamentali della vita politica, bisogna ritenere che ne abbia riconosciuta la necessità, l'utilità e, per lo meno, una relativa urgenza. In tal caso, quando dopo l'approvazione della legge non siano avvenuti fatti che abbiano modificato la situazione, a me sembra che il Governo che presenta la legge sia il più indicato, per non dire l'unico indicato, per applicarla.

Ma la tesi contraria è stata sostenuta da tanti parti, è ripetuta così frequentemente che noi siamo obbligati ad esaminarne la consistenza.

Si sostiene che l'autorità politica del Governo non è sufficiente per l'applicazione di questa legge, in quanto che esso poco avrebbe fatto nel passato e poco potrebbe fare per l'avvenire. In quanto al passato confessiamo la verità: chi ricorda il 1922, ossia l'epoca in cui il Governo attuale assunse il potere, si dovrebbe persuadere che qualche cosa il Governo ha fatto fino ad oggi.

Nel 1922, da tre anni il paese era soggetto a convulsioni frequenti che sempre si ripetevano e che nessuno sapeva dire se e come avrebbero potuto un giorno finire.

Tutti allora ritenevano che la situazione fosse tale che, se non si fosse verificato un fatto nuovo, di cui nessuno però sapeva dire quale fosse e quale potesse essere, dalle difficoltà del momento non si sarebbe usciti. Tutti però intendevano e capivano che il fatto non poteva consistere in una delle solite crisi ministeriali, delle quali in tre anni ne avevamo avute già otto. Tutte queste crisi, anche senza la più lontana colpa degli uomini che erano stati chiamati a risolverle, avevano peggiorato la situazione.

Il fatto che è avvenuto fu quello dell'avvento al potere dell'attuale gabinetto, o meglio, dell'onorevole Mussolini.

Si dice però che nel 1922 la situazione era molto diversa dal 1918-1919, che già l'ondata che minacciava di sommergerci si andava calmando e che certamente, con il tempo, la vita civile e sociale avrebbe ripreso il suo naturale equilibrio.

Ed io convengo che il 1922 non può essere certamente paragonato al 1919. Però vorrei chiedere per merito o per opera di chi la situazione del 1922 era tanto migliorata. Se noi pensiamo ai frequenti scioperi di quell'epoca, se pensiamo alle crisi ministeriali, alle quali ho alluso poc'anzi, se pensiamo e ricordiamo il contegno incerto, titubante, direi quasi timoroso di quelle che si sogliono chiamare le classi dirigenti, dovremo convenire che nel miglioramento della situazione d'allora, il Governo e la borghesia ebbero ben poca parte, se non vi furono assolutamente estranei.

Fu il fascio che cominciò la sua azione ovunque ve ne fosse bisogno, che affrontò l'assalto delle forze sovversive contro tutte le nostre istituzioni fondamentali politiche e sociali e ridusse l'ambiente tale che il pacifico cittadino poteva ricominciare a lavorare con la speranza della sicurezza dell'indomani. Possiamo anche ristabilire la data dell'epoca in cui l'azione del fascio si fece più sentita. Dopo le tragedie del palazzo d'Accursio e del Castello Estense, nel novembre del 1920 e nel gennaio del 1921, la sua azione divenne più intensa e sensibile dappertutto e riuscì a fare

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924 25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1925

fallire il noto sciopero legalitario politico e non economico, che fu l'ultimo di una lunga serie di conflitti fra capitale e lavoro apparentemente, fra le forze sovversive e le forze sane e patriottiche del paese in realtà. (*Approzzioni*).

Però per l'azione che aveva spiegato e che continuava a svolgere sempre, il fascio stesso era diventato l'arbitro, si può dire, della vita politica e sociale italiana e tutti comprendevano, tutti sentivano che questa situazione non era normale e non avrebbe potuto durare a lungo. Tutti per conseguenza intuivano anche che in qualche modo bisognava trasformare lo stato di fatto in uno stato di diritto. Tutti però anche intendevano che appunto per la singolarità, per la eccezionalità della situazione, il cambiamento, la trasformazione dallo stato di fatto in istato di diritto, non avrebbero potuto avvenire che in un modo assolutamente eccezionale.

Perciò ricordiamocelo credo che nessuno possa negarlo - la grande maggioranza del popolo italiano salutò con entusiasmo l'avvento al potere dell'onorevole Mussolini e unanime fu il plauso riconoscente del Paese verso la Corona, la quale, col suo mai smentito acume patriottico, aveva saputo risolvere una situazione che a tutti pareva insolubile. (*Viri applausi*).

Certo oggi la situazione è mutata: all'osanna non dirò che sia succeduto assolutamente il crucifige, ma poco ci manca.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Manca molto ancora. (*Commenti*).

ZAPPI. Me ne rallegrerò.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Del resto siamo pronti anche a questo. Vivere pericolosamente, anche sulla croce, se occorre. (*Commenti*).

ZAPPI. Io però aggiungo subito in forma dubitativa e interrogativa: è meritato questo eventuale crucifige? Francamente lo nego, perchè mi domando anche che vantaggi avremo, o meglio che vantaggi il Paese avrebbe, da un cambiamento di Governo? La politica finanziaria ed economica, ci è stato dimostrato pochi giorni fa ancora qui ed alla Camera da serene ed altissime competenze, rassicura il Paese sulla sua prosperità, almeno di nuovo

incipiente; e la politica interna non mi pare che sia tale da poter essere disapprovata da chi ha a cuore le sorti del Paese. Se le agitazioni nei campi e nelle officine, che prima si ripetevano a getto continuo, sono cessate, se i pubblici servizi funzionano con una regolarità alla quale da lunghi anni non eravamo abituati (*approzzioni*) non so se assolutamente non sia onesto riconoscere che una parte del merito è dovuta al Governo.

È vero che oggi non si può ragionare così. E chi dà una qualche importanza alla tranquillità nella vita economica e sociale è tacciato di semplicismo, anzi addirittura di cecità. Gli si rimprovera di non comprendere come la questione dell'ordine e della tranquillità sia questione secondarissima in confronto a tante altre che non trovano soddisfazione in questi giorni.

Io penso però che per un Paese, il quale deve lottare giorno per giorno, ora per ora, per la riconquista del suo equilibrio e della sua prosperità economica e che deve perciò avere nel lavoro la sicurezza dell'indomani, questa tranquillità e quest'ordine nel quale può lavorare e svolgere la sua azione pacifica non sia cosa tanto secondaria da poter essere trascurata. (*Applausi*).

E perciò io mi domando: che cosa farebbero i suoi successori? Potrebbero essi, oltre che darci tutti quei benefici di cui si chiamano depositari, assicurarci soltanto quella tranquillità di cui godiamo? Io francamente non lo credo, e sono profondamente convinto che oggi un cambiamento di Governo ci porterebbe immediatamente alla situazione del 1919; sarebbe questa una conseguenza immane della prevalere della coalizione avversaria.

È la composizione di questa coalizione che me ne persuade. Gli elementi costituzionali in quella coalizione sono assolutamente in minoranza mentre la maggioranza è costituita da elementi sovversivi che riporterebbero il Paese alle condizioni dell'immediato dopo-guerra, e che non avrebbero da fare nessuno sforzo per imporre la propria volontà. Le masse sono con loro, e non sono coi rappresentanti delle idee e dei principii costituzionali.

Le frazioni costituzionali e i rappresentanti delle idee e dei principii costituzionali in quella coalizione, quantunque intellettualmente rispettabili, sono un brillantissimo stato maggiore

ma non so vedere se abbiano realmente un esercito che potrebbe condurli alla vittoria.

Perciò credo che entro i limiti delle leggi si debba fare ogni sforzo perchè il loro trionfo non avvenga. Manchevolezze ed errori vi furono; errori possano esserci stati; quale è il Governo che abbia potuto pretendere alla infallibilità e alla impeccabilità? Nessun Governo certamente e non credo neanche che l'onorevole Mussolini pretenda questa qualifica.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.* No, no.

ZAPPI. Ma poi chi voglia considerare con serena ma patriottica obiettività la differenza delle condizioni nelle quali ci troviamo oggi, con quelle che erano quando questo Governo assunse il potere, credo che non possa avere dei dubbi sulla risposta che deve essere data alla domanda di fiducia che il Governo può presentare, poichè, signori miei, quello che è stato detto da tanti altri mi ritorna sempre alla mente, e si può riassumere in queste brevi parole:

La libertà e l'ordine sono i beni supremi cui un popolo civile possa aspirare; perciò molto deve essere perdonato all'uomo di Stato il quale per conservare l'ordine dovè qualche volta infrenare la libertà.

Voterò quindi in favore del passaggio alla discussione degli articoli, e, se sarà presentato, per quell'ordine del giorno che esprima fiducia nel Governo, sicuro di compiere così un atto di filiale devozione verso il mio Paese. (*Applausi rississimi e moltissime congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 89):

Senatori votanti	254
Favorevoli	207
Contrari	47

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (N. 72-A):

Senatori votanti	254
Favorevoli	210
Contrari	44

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1929, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate (N. 24):

Senatori votanti	254
Favorevoli	211
Contrari	43

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia (N. 46):

Senatori votanti	254
Favorevoli	214
Contrari	40

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1548, concernente il trattamento economico dell'impiegato d'ordine dell'Istituto Nazionale per l'educazione e per l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 66):

Senatori votanti	254
Favorevoli	211
Contrari	43

Il Senato approva.

Cessione alla Repubblica austriaca di sette medaglie provenienti dall'eredità medica in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie (N. 83):

Senatori votanti 254

Favorevoli 213

Contrari 41

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale:

Senatori votanti 229

Maggioranza 115

Ebbero voti:

Il senatore Mosca 88

• D'Andrea 87

• Sanminiatielli 73

• Montresor 71

Ballottaggio fra i senatori Mosca, D'Andrea, Sanminiatielli e Montresor.

La votazione di ballottaggio avrà luogo in sieme alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la riforma elettorale.

Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694 (N. 100).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Organizzazione della Nazione per la guerra (N. 77);

Ordinamento del Regio esercito (N. 75);

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito (N. 76);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 90);

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie (N. 54).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1925 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche